SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 10 ottobre 2024 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 7 ottobre 2024, n. **144**.

Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla *governance* europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724. (24G00167) . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2024.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di grave *deficit* idrico in atto nel territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria, della Provincia di Crotone e dei Comuni di Calopezzati, di Caloveto, di Cariati, di Corigliano-Rossano, di Cropalati, di Crosia, di Longobucco, di Mandatoriccio, di Paludi, di Pietrapaola, di Scala Coeli, di Acri, di Bisignano, di Luzzi, di Rose, di San Cosmo Albanese, di San Demetrio Corone, di San Giorgio Albanese, di Santa Sofia d'Epiro, di Vaccarizzo Albanese, di Bocchigliero, di Campana e di Terravecchia, in Provincia di Cosenza. (24A05295) *Pag.* 6

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2024.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza dell'evento franoso verificatosi il giorno 30 novembre 2022 in località Castrocucco, nel Comune di Maratea. (24A05296) *Pag.* 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 7 agosto 2024.

Costo *standard* per studente in corso 2024-2026. (Decreto n. 1166). (24A05272) . . . . *Pag.* 8

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 20 settembre 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Progetto Casa s.c.», in Manerbio e nomina del commissario liquidatore. (24A05167) . . . . . *Pag.* 28
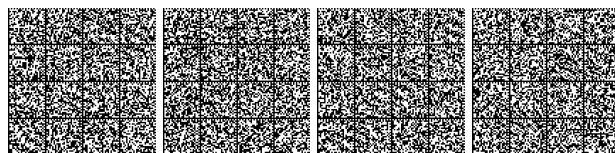
DECRETO 20 settembre 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Santa Rita società cooperativa sociale», in Varapodio e nomina del commissario liquidatore. (24A05168). . . . . . *Pag.* 29

DECRETO 20 settembre 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sant'Anna società cooperativa sociale», in Pedace e nomina del commissario liquidatore. (24A05169). . . . . . *Pag.* 30

DECRETO 20 settembre 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Fiaccola cooperativa sociale a r.l.», in Lucca e nomina del commissario liquidatore. (24A05271) . . . *Pag.* 31

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 19 settembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Annister», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 499/2024). (24A05273) . . . . . . *Pag.* 32

DETERMINA 19 settembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fluticrem», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 500/2024). (24A05274) . . . . . . *Pag.* 33

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di vaccino rabbico uso umano da colture cellulari, «Rabipur». (24A05221). . . . . . *Pag.* 35

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di escitalopram, «Escitalopram Aurobindo Italia». (24A05222) . . . . . . *Pag.* 35

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, a base di levonorgestrel, «Kyleena», «Jaydess» e «Mirena». (24A05223). . . . . . *Pag.* 35

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di N-acetilcisteina, «Mucofrin». (24A05224) . . . . . . *Pag.* 36

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ciproterone acetato, «Androcur». (24A05225) . . . *Pag.* 36

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di enzalutamide, «Enzalutamide Eg». (24A05275). . . . . . *Pag.* 37

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di amifampridina, «Amifampridina Accord». (24A05276). . . . . . *Pag.* 38

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Acetilsalicilico Sandoz». (24A05277). . . . . *Pag.* 39

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pioglitazone Sandoz». (24A05278) . . . . . . *Pag.* 39

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lamictal» (24A05279). . . *Pag.* 40

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cipralex» (24A05280) *Pag.* 40

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cilodex» (24A05281) *Pag.* 41

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Aromasin». (24A05282) *Pag.* 41

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Aromasin» (24A05283). . . *Pag.* 42

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox» (24A05284) *Pag.* 42

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pevaryl» (24A05285) *Pag.* 43

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Domanda di registrazione dell'indicazione geografica protetta «Castagna del Partenio» e pubblicazione del disciplinare di produzione. (24A05170). . . . . . *Pag.* 43

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 settembre 2024 (24A05288) . . . . . . *Pag.* 47

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 settembre 2024 (24A05289) . . . . . . *Pag.* 47

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 settembre 2024 (24A05290) . . . . . . *Pag.* 48

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 settembre 2024 (24A05291) . . . . . . *Pag.* 48

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 settembre 2024 (24A05292) . . . . . . *Pag.* 49

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 settembre 2024 (24A05293) . . . . . . *Pag.* 49

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione del regolamento unico della previdenza forense nel testo modificato dalla delibera n. 13, adottata dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, in data 23 maggio 2024. (24A05286) . . . . *Pag.* 50

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO

Ordinanza n. 6 del 3 ottobre 2024 - Affidamento diretto del servizio di consulenza giuridica finalizzato al supporto nella procedura di gara per il «Sistema e fornitura del materiale rotabile» nell'ambito della realizzazione della Linea 2 della metropolitana automatica di Torino. Progetto contrassegnato dal CUP C71F20000020005. CIG B30F877CA9 - CPV: 79111000-5 Servizi di consulenza giuridica - NUTS: ITC11. (24A05287). . . . . *Pag.* 50

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 7 ottobre 2024, n. **144**.

Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla *governance* europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 17;

Visto il regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012;

Visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;

Visto il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'articolo 19, con cui è stata istituita l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID);

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123, recante «Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III "Quadro di certificazione della cibersicurezza" del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2024;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 12 settembre 2024;

Acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale del 24 settembre 2024;

Acquisito il parere dell'Agenzia per l'Italia digitale del 26 settembre 2024;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2024;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per la pubblica amministrazione;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 1 e 3 del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, di seguito denominato
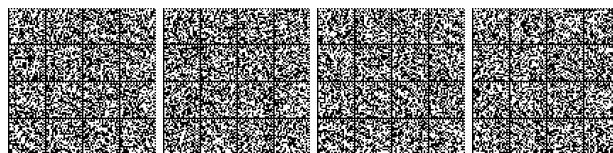
«regolamento», il presente decreto, in applicazione degli articoli 7, 13, 23 e 34 del medesimo regolamento, designa l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati e per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati, nonché gli organismi competenti per specifici settori che assistono gli enti pubblici che concedono o rifiutano l'accesso alle categorie di dati individuate dall'articolo 3 del regolamento, dettando la disciplina sanzionatoria per le violazioni del medesimo regolamento.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e di controllo sul trattamento dei medesimi dati nonché le competenze del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato previste a legislazione vigente.

Art. 2.

Designazione dell'autorità competente ai sensi degli articoli 13, 23 e 26 del regolamento (UE) 2022/868

1. In applicazione degli articoli 13, 23 e 26 del regolamento, l'Agenzia per l'Italia digitale, di seguito denominata «AgID», è designata quale autorità competente allo svolgimento dei compiti relativi alla procedura di notifica per i servizi di intermediazione dei dati, nonché quale autorità competente alla registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati.

2. L'AgID svolge la propria attività in maniera imparziale, trasparente, coerente, affidabile e tempestiva, salvaguardando, nell'esercizio della propria attività, la concorrenza leale e la non discriminazione e in conformità agli ulteriori requisiti di cui all'articolo 26 del regolamento. L'AgID opera in stretta e leale cooperazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali e, a tal fine, può stipulare con gli stessi specifici accordi di collaborazione non onerosi. Gli accordi definiscono le forme e i modi di esercizio del coordinamento, anche endoprocedimentale, delle competenze, nell'ambito delle rispettive attribuzioni di AgID, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e delle altre amministrazioni competenti, in relazione alla materia trattata. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, gli accordi prevedono forme specifiche di consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, ogniqualvolta il procedimento amministrativo realizzato da AgID abbia implicazioni in termini di protezione dei dati.

3. L'AgID, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di rispettiva competenza, stabilisce con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 16 del regolamento le disposizioni tecniche e organizzative per facilitare l'altruismo dei dati nonché le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale.

4. L'AgID provvede, in applicazione e secondo le modalità di cui all'articolo 14 del regolamento, al monitoraggio e al controllo della conformità dei fornitori dei servizi di intermediazione dei dati ai requisiti di cui al capo III del regolamento medesimo.

5. L'AgID provvede, altresì, in applicazione e secondo le modalità di cui all'articolo 24 del regolamento, al monitoraggio e al controllo della conformità alle prescrizioni di cui al capo IV del regolamento medesimo da parte delle organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati.

Art. 3.

Designazione dell'organismo competente e sportello unico ai sensi degli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) 2022/868

1. L'AgID è designata, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, quale organismo competente per assistere gli enti pubblici che concedono o rifiutano l'accesso al riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento e per concedere l'accesso per il riutilizzo delle categorie di dati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento, l'AgID è designata quale sportello unico e provvede all'implementazione delle relative funzioni estendendo il punto d'accesso unico garantito dal catalogo nazionale dei dati aperti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.

Art. 4.

Disciplina sanzionatoria ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2022/868

1. Ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione degli obblighi in materia di trasferimento di dati non personali a Paesi terzi a norma dell'articolo 5, paragrafo 14, e dell'articolo 31 del regolamento, dell'obbligo di notifica per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati a norma dell'articolo 11 del regolamento, delle condizioni per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati a norma dell'articolo 12 del regolamento, delle condizioni per la registrazione come organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta a norma degli articoli 18, 20, 21 e 22 del regolamento da parte dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati e delle organizzazioni per l'altruismo dei dati, l'AgID adotta, all'esito della procedura di cui all'articolo 18-*bis* del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di euro 10.000 fino a un massimo di euro 100.000, ovvero, per le imprese, fino al 6 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.

2. Le sanzioni per le violazioni di cui al comma 1 devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e devono tenere conto dei seguenti criteri:

a) la natura, la gravità, l'entità e la durata della violazione;

b) qualsiasi azione intrapresa dal fornitore di servizi di intermediazione dei dati o da un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta al fine di attenuare il danno derivante dalla violazione o porvi rimedio;

c) qualsiasi precedente violazione da parte del fornitore di servizi di intermediazione dei dati o dell'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta;

d) i vantaggi finanziari ottenuti o le perdite evitate dal fornitore di servizi di intermediazione dei dati o da un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta in ragione della violazione, nella misura in cui tali profitti o perdite possano essere determinati in modo attendibile;

e) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.

3. Fermi restando i criteri di cui al comma 2, l'AgID, con una o più determinazioni, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, può specificare, laddove necessario, i criteri per la determinazione dell'importo delle sanzioni per le violazioni di cui al comma 1, adottando tutte le misure necessarie per assicurarne l'effettività, la proporzionalità, la dissuasività e l'applicazione.

4. Si applica, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, la legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e destinati per il 50 per cento all'AgID e per la restante parte al Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76. della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, S.O. n. 86:

«Art. 14 *(Decreti legislativi).* — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2013.

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 2024:

«Art. 17 *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) designare una o più autorità, per i profili di competenza, quali autorità competenti ai sensi degli articoli 13 e 23 del regolamento (UE) 2022/868, attribuendo a ciascuna le relative funzioni nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 26 e fermo restando il rispetto dell'articolo 1, paragrafo 3, del medesimo regolamento (UE);

b) definire le procedure per il coordinamento delle competenze delle autorità designate e delle altre amministrazioni competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in relazione alla materia trattata, nel rispetto del principio di leale collaborazione;

c) introdurre disposizioni organizzative e tecniche ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2022/868, per facilitare l'altruismo dei dati, come definito ai sensi dell'articolo 2, numero 16), del medesimo regolamento (UE), stabilendo altresì le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale;

d) designare gli organismi competenti di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/868, anche avvalendosi di enti pubblici esistenti o di servizi interni di enti pubblici che soddisfino le condizioni stabilite dal medesimo regolamento (UE);

e) garantire, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, i presupposti di liceità per la trasmissione di dati personali a terzi, ai fini del riutilizzo di cui all'articolo 5, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/868;

f) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, con previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2022/868;

g) adeguare il vigente sistema delle tutele amministrativa e giurisdizionale alle fattispecie previste dagli articoli 9, paragrafo 2, 27 e 28 del regolamento (UE) 2022/868.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

— Il regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, recante Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Regolamento sulla governance dei dati) è pubblicato nella G.U.U.E. 3 giugno 2022, n. 152, serie L.

— Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE è pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. 119, serie L.

— Il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 è pubblicato nella G.U.U.E. 21 novembre 2018, n. 295, serie L.

— Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE è pubblicato nella G.U.U.E. 21 novembre 2018, n. 295, serie L.

— Il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza») è pubblicato nella G.U.U.E. 7 giugno 2019, n. 151, serie L.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2003, S.O. n. 123.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2005, S.O. n. 93.

— Il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2006.

— Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese» (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2012, S.O.) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 2012, S.O. n. 129:

«Art. 19 *(Istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale)*. — 1. È istituita l'Agenzia per l'Italia Digitale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato.

2. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità e persegue gli obiettivi di efficacia, efficienza, imparzialità, semplificazione e partecipazione dei cittadini e delle imprese. Per quanto non previsto dal presente decreto all'Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».

— Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante: «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2018.

— Il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 recante: «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 4 agosto 2021) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 giugno 2021, n. 140.

— Il decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123, recante: «Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III "Quadro di certificazione della cibersicurezza" del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 20 agosto 2022.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022 si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36:

«Art. 9 *(Strumenti di ricerca di documenti disponibili)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico, le imprese pubbliche e le imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-*quater*, cui si applica il presente decreto, anche alla luce della strategia nazionale in materia di dati, pubblicano e aggiornano annualmente sui propri siti istituzionali gli elenchi delle categorie di dati detenuti ai fini del riutilizzo.

Individuano, inoltre, le modalità per facilitare la ricerca, anche interlinguistica, dei documenti disponibili per il riutilizzo, insieme ai rispettivi metadati, ove possibile accessibili on-line e in formati leggibili meccanicamente.

2. Per la ricerca di dati in formato aperto, le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico, le imprese pubbliche e le imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-*quater*, utilizzano il ca-

talogo nazionale dei dati aperti gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, come punto di accesso unico alle serie di dati, ad eccezione dei set di dati territoriali che sono disponibili anche nel Repertorio Nazionale dei dati Territoriali.
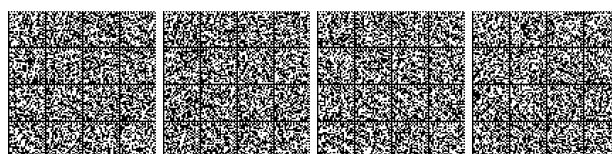
3. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico utilizzano le modalità per facilitare la conservazione dei documenti disponibili per il riutilizzo secondo quanto previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

Note all'art. 4:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022 si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 18-*bis* del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

«Art. 18-*bis (Violazione degli obblighi di transizione digitale)*. — 1. L'AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, e procede, d'ufficio ovvero su segnalazione del difensore civico digitale, all'accertamento delle relative violazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri è punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi prevista ridotta della metà.

2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state commesse una o più violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, procede alla contestazione nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito.

3. L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravità della violazione, per conformare la condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonché ai competenti organismi indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica le predette segnalazioni su apposita area del proprio sito internet istituzionale.

4. Le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 13-*bis*, 50, 50-*ter*, 64-*bis*, comma 1-*quinquies*, del presente Codice e dall'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonché di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 7, comma 3, 41, commi 2 e 2-*bis*, 43, comma 1-*bis*, 50, comma 3-*ter*, 50-*ter*, comma 5, 64, comma 3-*bis*, 64-*bis* del presente Codice, dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e dall'articolo 33-*septies*, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ove il soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nel termine di cui al comma 3, l'AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il 50 per cento dell'AgID e per la restante parte al Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Contestualmente all'irrogazione della sanzione nei casi di violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonché di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-*bis*, comma 4, l'AgID segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale che, ricevuta la segnalazione, diffida ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un congruo termine perentorio, proporzionato al tipo e alla gravità della violazione, avvisandolo che, in caso di inottemperanza, potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, valutata la gravità della violazione, può nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi. Nel caso di inerzia o ritardi riguardanti amministrazioni locali, si procede all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.

8. All'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

8-*bis*. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi in cui l'AgID esercita poteri sanzionatori attribuiti dalla legge.».

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 19 maggio 2020, S.O. n. 21:

«Art. 239 *(Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione)*. — 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, del programma strategico sull'intelligenza artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, della strategia nazionale dei dati pubblici, anche con riferimento al riuso dei dati aperti, dello sviluppo e della diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale. Le suddette risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri per essere assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Con i predetti decreti, le risorse di cui al comma 1 possono essere trasferite, in tutto o in parte, anche alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale coerenti con le finalità di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro cinquanta milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.».

24G00167
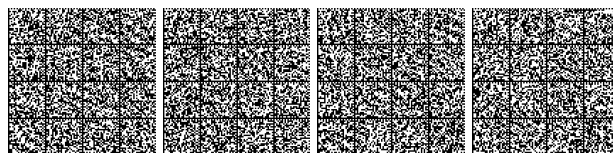
DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2024.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di grave *deficit* idrico in atto nel territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria, della Provincia di Crotone e dei Comuni di Calopezzati, di Caloveto, di Cariati, di Corigliano-Rossano, di Cropalati, di Crosia, di Longobucco, di Mandatoriccio, di Paludi, di Pietrapaola, di Scala Coeli, di Acri, di Bisignano, di Luzzi, di Rose, di San Cosmo Albanese, di San Demetrio Corone, di San Giorgio Albanese, di Santa Sofia d'Epiro, di Vaccarizzo Albanese, di Bocchigliero, di Campana e di Terravecchia, in Provincia di Cosenza.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 27 SETTEMBRE 2024

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)*, l'art. 16, comma 1 e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che il territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria, della Provincia di Crotone e dei Comuni di Calopezzati, di Caloveto, di Cariati, di Corigliano-Rossano, di Cropalati, di Crosia, di Longobucco, di Mandatoriccio, di Paludi, di Pietrapaola, di Scala Coeli, di Acri, di Bisignano, di Luzzi, di Rose, di San Cosmo Albanese, di San Demetrio Corone, di San Giorgio Albanese, di Santa Sofia d'Epiro, di Vaccarizzo Albanese, di Bocchigliero, di Campana e di Terravecchia, in Provincia di Cosenza, è interessato da un lungo periodo di siccità, causato sia dalla eccezionale scarsità di precipitazioni pluviometriche delle ultime stagioni autunnali e invernali dell'anno 2023 e della stagione primaverile dell'anno 2024, sia dalle temperature rilevate più alte della media che hanno determinato, tra l'altro, una rilevante riduzione dei deflussi idrici superficiali, nonché la mancata ricarica delle falde e, conseguentemente, una esigua disponibilità di acqua negli invasi e nelle falde idriche;

Considerato che, in data 24 luglio 2024, l'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici, del distretto idrografico dell'Appennino meridionale, ha dichiarato lo stato di severità idrica alta per il comparto potabile per la Città metropolitana di Reggio Calabria e per la Provincia di Crotone, moderata per il resto del territorio regionale e alta, per quanto riguarda il comparto irriguo, per l'intero territorio regionale;

Considerato che non si prevedono condizioni meteorologiche tali da ipotizzare un significativo miglioramento delle attuali condizioni idrogeologiche e di disponibilità idrica e che il perdurare della situazione di siccità, con il peggioramento della conseguente emergenza idrica può determinare gravi ripercussioni sulla vita sociale, economica e produttiva, nonché comportare un grave pregiudizio per la sanità e l'igiene pubblica;

Vista la nota della Regione Calabria del 9 agosto 2024;

Viste le note della Regione Calabria del 5 settembre 2024;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Calabria;

Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione di carattere urgente e straordinario finalizzata al superamento della situazione di emergenza connessa con la descritta grave crisi da *deficit* idrico;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)*, dall'art. 16, comma 1 e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Viste le note del Capo del Dipartimento della protezione civile del 19 e del 24 settembre 2024;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)*, dell'art. 16, comma 1 e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per sei mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di grave *deficit* idrico in atto nel territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria, della Provincia di Crotone e dei Comuni di Calopezzati, di Caloveto, di Cariati, di Corigliano-Rossano, di Cropalati, di Crosia, di Longobucco, di Mandatoriccio, di Paludi, di Pietrapaola, di Scala Coeli, di Acri, di Bisignano, di Luzzi, di Rose, di San Cosmo Albanese, di San Demetrio Corone, di San Giorgio Albanese, di Santa Sofia d'Epiro, di Vaccarizzo Albanese, di Bocchigliero, di Campana e di Terravecchia, in Provincia di Cosenza.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.
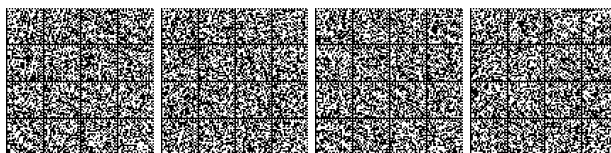
3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 6.900.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

24A05295

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2024.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza dell'evento franoso verificatosi il giorno 30 novembre 2022 in località Castrocucco, nel Comune di Maratea.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 27 SETTEMBRE 2024

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento franoso verificatosi il giorno 30 novembre 2022 in località Castrocucco, nel Comune di Maratea (PZ) e con la quale sono stati stanziati euro 1.030.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 23 marzo 2023, n. 977, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento franoso verificatosi il giorno 30 novembre 2022 in località Castrocucco, nel Comune di Maratea (PZ)»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2024 con la quale il citato stato d'emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Visto l'art. 1, comma 731, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui, in relazione agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio del Comune di Maratea nei mesi di ottobre e novembre 2022, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e ristoro delle attività economiche, è stata autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 208 del 16 marzo 2024 che ha previsto un cofinanziamento per la realizzazione della viabilità alternativa per un importo pari ad euro 1.500.000,00;

Viste le note del 18 ottobre 2023, del 1° febbraio 2024, del 15 febbraio 2024, del 20 marzo 2024 e del 9 settembre 2024 con le quali il commissario delegato di cui alla sopra citata ordinanza n. 977 del 2023 ha trasmesso la ricognizione delle ulteriori misure urgenti per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* e per quelle relative alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Viste le note del Dipartimento della protezione civile del 19 e del 24 settembre 2024, contenente la relazione di cui al richiamato art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023, è integrato di euro 4.210.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

24A05296

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 agosto 2024.

Costo *standard* per studente in corso 2024-2026. (Decreto n. 1166).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;

Visto l'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, concernente la programmazione triennale e la valutazione delle Università;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», ed in particolare l'art. 5:

A. comma 1, lett. *a)* e comma 3, lett *a)*, il quale prevede la «introduzione di un sistema di accreditamento ... dei corsi di studio universitari»;

B. comma 1, lett. *b)*, e comma 4, lett. *f)*, il quale prevede la «introduzione del costo *standard* unitario di formazione per studente in corso»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, adottato in attuazione di quanto indicato al predetto punto *A)*;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, che ha disciplinato da ultimo il costo *standard* per studente di cui dall'art. 5, comma 4, lettera *f)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il quale dispone che:

(comma 1) «per costo *standard* per studente delle università statali si intende il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, lettera *f)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il costo *standard* per studente costituisce parametro di riferimento per la ripartizione annuale di una percentuale del fondo di finanziamento ordinario (FFO) secondo quanto indicato nel presente articolo»;

(comma 2) «la determinazione e l'eventuale aggiornamento del modello di calcolo del costo *standard* di Ateneo sono definiti sulla base dei seguenti criteri e relativi indici di costo:

a) criterio del costo del personale docente: si utilizzano come indici di costo gli *standard* di docenza previsti per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio e come costo medio di riferimento, cui parametrare la dotazione *standard* di docenza, il costo caratteristico di Ateneo del professore di I fascia. Nella determinazione della dotazione di docenza si utilizza come numero *standard* di studenti nelle classi delle aree medico-sanitaria, scientifico tecnologica e umanistico sociale il valore compreso nell'intervallo tra il 60 per cento e il 100 per cento del numero di riferimento previsto in sede di accreditamento, in modo da tenere conto dei costi fissi della docenza necessaria per l'accreditamento;

b) criterio del costo della docenza a contratto: è riferito al monte ore di didattica integrativa aggiuntiva stabilito in misura pari al 30 per cento del monte ore di didattica *standard* della docenza di cui alla lettera *a)*, parametrato al valore medio di 120 ore per i professori e sessanta ore per i ricercatori;

c) criterio del costo del personale tecnico amministrativo: si attribuisce una dotazione *standard* pari ad una unità di personale per ogni docente come risultante dal criterio di cui alla lettera *a)* e, in aggiunta, un numero di figure di supporto tecnico parametrato a quelle eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi di studio e un numero di collaboratori ed esperti linguistici pari a quelli in servizio presso l'ateneo;

d) criterio dei costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari: il costo è stimato sulla base
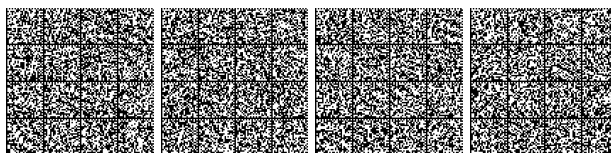
degli oneri medi rilevati dai bilanci degli atenei, tenendo altresì conto dei costi fissi della sede universitaria non dipendenti dalla numerosità degli iscritti»;

(comma 2-*bis*) «a decorrere dall'anno 2018 la dotazione *standard* di docenza di cui al comma 2, lettera *a)*, è determinata in modo che rimanga costante quando il numero di studenti è compreso tra le numerosità minime e massime per ogni classe di corso di studi, stabilite con il decreto di cui al comma 6»;

(comma 3) «al fine di tenere conto dei differenti contesti economici e territoriali in cui ogni università si trova ad operare, al costo *standard* di Ateneo di cui al comma 2 è aggiunto un importo di natura perequativa parametrato fino ad un massimo del 10 per cento rispetto al costo *standard* medio nazionale, in base alla diversa capacità contributiva degli studenti iscritti all'università, determinata tenendo conto del reddito medio familiare della ripartizione territoriale, di norma a livello regionale, ove ha sede l'ateneo»;

(comma 5) «Per l'anno 2017 la quota del FFO ripartita in base al criterio del costo *standard* per studente è fissata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca relativo ai criteri di riparto del fondo di finanziamento ordinario entro l'intervallo compreso tra il 19 per cento e il 22 per cento del relativo stanziamento, al netto degli interventi con vincolo di destinazione…»;

(comma 6) «con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca, acquisti i pareri di CRUI e ANVUR, si provvede alla rideterminazione del modello di calcolo del costo *standard* per studente sulla base dei criteri e relativi indici di costo di cui al comma 2, integrati di un ulteriore importo di natura perequativa, in aggiunta a quello di cui al comma 3, che tenga conto della diversa accessibilità di ogni università in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti. Tale ulteriore importo è parametrato rispetto al costo *standard* medio nazionale, fino ad un massimo del 10 per cento»;

(comma 7) «il decreto di cui al comma 6 ha validità triennale e trova applicazione a decorrere dall'anno 2018 ai fini della ripartizione di una percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, non inferiore a quella del comma 5, incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all'anno, in modo da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento»;

(comma 8) «ai fini di cui al comma 7, il costo *standard* per studente di Ateneo è moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti al corso di studi da un numero di anni accademici non superiore alla sua durata normale, cui si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso»;

Visto il decreto ministeriale n. 585 del 8 agosto 2018 con il quale è stato definito il modello del costo *standard* per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto ministeriale n. 1015 del 4 agosto 2024 con il quale è stato confermato per il triennio 2021- 2023 il modello del costo *standard* per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto ministeriale n. 1154 del 14 ottobre 2021, come modificato con il decreto ministeriale n. 802 del 28 giugno 2023 con il quale sono stati definiti gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi universitari e in particolare dei corsi di laurea e di laurea magistrale;

Visto il decreto ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021, n. 226 (regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato);

Visto il decreto interministeriale MIUR-MEF 21 luglio 2011, n. 313 - Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento in cui si prevede che per ogni ora di insegnamento l'importo massimo attribuibile sia pari a euro 100, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione;

Vista la legge 12 aprile 2022, n. 33, recante disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore;

Visto il decreto ministeriale n. 773 del 10 giugno 2024, relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università 2024-2026 e, in particolare:

l'art. 2, comma 2, il quale prevede che «Con apposito decreto, tenuto conto dei pareri espressi dalla CRUI e dall'ANVUR, si provvede all'adozione del modello del costo *standard* per il triennio 2024- 2026, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito dalla l. n. 12 del 2017, nel rispetto degli *standard* minimi di docenza previsti ai fini dell'accreditamento e tenuto conto della possibilità di doppia iscrizione ai corsi di studio universitari ai sensi della legge. Il costo *standard* potrà, altresì, tenere conto, per tutte le Istituzioni universitarie, della formazione dottorale e di quella integrativa offerta dalle Istituzioni a Ordinamento Speciale, previa definizione degli appositi indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico di cui all'art. 8, comma 5, lett. *a)*.

l'allegato 1, primo capoverso, il quale prevede che «in attuazione di quanto previsto dall'art. 12, commi 6 e 7, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le percentuali relative alla quota non vincolata nella destinazione del fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali da ripartire secondo il modello del costo *standard* e in sostituzione del trasferimento storico sono stabilite per il triennio 2024-2026 come segue:

anno 2024	anno 2025	anno 2026
34%	36%	38%

Vista la comunicazione dell'ISTAT n. 1901988 del 8 luglio 2024, con la quale sono stati forniti i dati aggiornati da utilizzare per il calcolo degli importi di natura perequativa con riferimento alla capacità contributiva degli studenti e all'accessibilità delle sedi universitarie;

Visto il parere dell'ANVUR del 30 luglio 2024;

Visto il parere della CRUI del 5 agosto 2024;

Ritenuto di dovere adottare il modello del costo *standard* per il triennio 2024-2026 con riferimento alle Università, facendo riserva di un successivo decreto con riferimento al costo *standard* delle Istituzioni ad ordinamento speciale a seguito della definizione di appositi indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico anche dei corsi di tali Istituzioni;

Decreta:

Art. 1.

Modello di calcolo del costo standard *di formazione per studente in corso*

1. Ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (di seguito decreto-legge), il presente decreto, ivi compresi i relativi allegati che ne sono parte integrante, determina il modello di calcolo del costo standard di formazione per studente in corso per il triennio 2024-2026 da utilizzare ai fini della ripartizione di una percentuale del fondo per il finanziamento ordinario (FFO), al netto degli interventi con vincolo di destinazione, pari a:

Anno	Percentuale
2024	34%
2025	36%
2026	38%

2. Il modello di calcolo si compone delle variabili appresso indicate:

i) gli studenti in corso e gli studenti entro il primo anno fuori corso, come specificati dall'art. 2 e all'art. 4;

ii) gli indici di costo, come specificati dall'art. 3;

iii) gli importi di natura perequativa come specificati dall'art. 5;

Le sopraindicate variabili sono utilizzate secondo la formula di calcolo di cui all'art. 6.

3. Il presente decreto si applica alle Università statali, con l'esclusione delle Scuole superiori e delle Università per stranieri ad ordinamento speciale.

Art. 2.

Definizione di studente

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto-legge, il calcolo del costo *standard* fa riferimento allo studente iscritto ai corsi di laurea e di laurea magistrale in corso, inteso come studente regolarmente iscritto nell'Ateneo, in quanto in regola con la contribuzione studentesca per l'anno accademico di riferimento, da un numero di anni complessivi non superiore alla durata normale del corso frequentato.

2. Ai soli fini della ripartizione del FFO, in relazione a quanto previsto dall'art. 12, comma 8, del decreto-legge, sono altresì presi in considerazione gli studenti iscritti al primo anno fuori corso, intesi come studenti regolarmente iscritti nell'Ateneo secondo quanto indicato al comma 1, da un numero di anni complessivi non superiore alla durata normale del corso frequentato aumentato di un anno.

3. Gli studenti iscritti *part-time* sono considerati in relazione alla maggiore durata normale del loro percorso e con peso pari a 0,5. Gli studenti iscritti interateneo sono considerati per una quota proporzionale al numero degli Atenei partecipanti.

4. Gli studenti con contemporanea iscrizione ai sensi della legge 12 aprile 2022, n. 33, nei termini indicati nei precedenti commi in due corsi sono considerati con peso pari a 1 in entrambi i corsi se accreditati in due distinti Atenei distinti. In caso di contemporanea iscrizione in due corsi dello stesso Ateneo, lo studente viene computato con peso massimo pari a 0,75 per ciascuno dei corsi.

5. Con riferimento agli studenti iscritti ai corsi di dottorato trova applicazione quanto previsto al successivo art. 4.

Art. 3.

Indici di costo

1. Gli indici del costo *standard* unitario per studente in corso sono determinati sulla base dei criteri indicati dall'art. 12, comma 2, del decreto legge come specificati alle successive lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* e nell'allegato 1:

a) criterio del costo del personale docente, avendo come parametro stipendiale di riferimento il costo medio caratteristico per lo specifico Ateneo del professore di I fascia, riferito alla numerosità *standard* di professori di I e di II fascia e di ricercatori di cui al decreto ministeriale n. 1154/2021 riportata nella Tabella 1 dell'allegato 1, e ai numeri *standard* degli studenti per ciascuna classe di corso di studi di cui alla Tabella 2 del medesimo allegato;

b) criterio del costo della docenza a contratto, riferito alle ore di didattica integrativa aggiuntiva, pari al 30% del monte ore di didattica *standard* attribuito alla docenza di cui al punto *a)*, corrispondente a centoventi ore. Le ore di didattica integrativa a contratto sono parametrate rispetto a un costo orario di riferimento uniforme a livello nazionale fissato per il triennio 2024 - 2026 in € 100,00 lordo dipendente, pari a un costo orario *standard* di € 132,7 comprensivo degli oneri a carico dell'ateneo;

c)

1) criterio del costo del personale tecnico amministrativo, fissato al 37,5% del costo medio caratteristico del sistema universitario del professore di I fascia moltiplicato per la dotazione di docenza di cui alla Tabella 1, colonna *e)*;

2) Criterio del costo relativo alle figure di supporto:

i. numero di figure specialistiche richieste in sede di accreditamento dei corsi di studio, ai sensi del decreto ministeriale n. 1154 del 14 ottobre 2021, nelle classi di laurea delle professioni sanitarie e ad orientamento professionale e nelle classi di laurea magistrale a ciclo unico di Scienze della formazione primaria e di Conservazione e restauro dei beni culturali, nel numero di 5 per corso in rapporto alle numerosità di riferimento delle relative classi; nel numero di 3 per corso in rapporto alle numerosità di riferimento delle relative classi per i corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie. Ad ogni unità di personale è attribuito un costo medio pari al 10% del costo medio caratteristico di sistema di un professore di I fascia;

ii. numero di tutors per i corsi di studio a distanza di cui al decreto ministeriale n. 1154/2021, nel numero di 3 per classe di laurea, 2 per classe di laurea magistrale e 5 per classe di laurea magistrale a ciclo unico in rapporto alle numerosità di riferimento delle relative classi. Ad ogni unità di personale è attribuito un costo medio pari al 10% del costo medio caratteristico di sistema di un professore di I fascia;

iii. numero di collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato e a tempo indeterminato: ad ogni unità di personale in servizio è attribuito un costo medio pari a 26.000 euro in coerenza con il Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Istruzione e ricerca;

d) criterio dei costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari. La quantificazione del costo *standard* è ottenuta attraverso la formula riportata al medesimo allegato 1, che tiene conto dei costi fissi non dipendenti dalla numerosità degli iscritti, della numerosità di studenti in corso, considerando le diseconomie di scala connesse alla gestione di Atenei di grandi dimensioni (superiore a 20.000 iscritti in corso), e della tipologia di corsi cui sono iscritti gli studenti rispetto alle aree disciplinari riportate alla Tabella 2 dell'allegato 1 e alle voci dei costi di cui alla Tabella 3 del medesimo allegato.

2. In relazione a quanto previsto dall'art. 12, comma 2, lett. *a)*, ultimo periodo, e dall'art. 12, comma 2-*bis* del decreto Legge, i numeri *standard* di studenti di cui al comma 1 sono compresi tra il valore minimo e il valore massimo definito all'interno dell'intervallo tra il 60% e il 100% del numero di riferimento previsto in sede di accreditamento, in modo da tenere conto dei differenti costi fissi della docenza necessaria per l'accreditamento nelle classi delle aree medico-sanitaria, scientifico-tecnologica e umanistico-sociale. Tra i valori minimi e massimi, come riportato in Tabella 2, la dotazione *standard* di docenza si mantiene costante ed è pari a quella prevista per l'accreditamento in ciascuna classe. I costi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, con l'eccezione dei costi di cui alla lettera c-2-iii), sono quindi moltiplicati per un coefficiente:

i) pari a 1, qualora la numerosità effettiva degli studenti iscritti in corso nella classe sia compresa tra numerosità minima e massima;

ii) maggiore di 1 e pari al rapporto tra numerosità effettiva e numerosità massima, qualora la numerosità effettiva sia superiore a quella massima;

iii) minore di 1 e pari al rapporto tra numerosità effettiva e numerosità minima, qualora la numerosità effettiva sia inferiore alla numerosità minima.

3. Per le università che, ai fini della verifica degli *standard* minimi di docenza necessari per l'accreditamento iniziale di cui al decreto ministeriale del 14 ottobre 2021, n. 1154, utilizzano incarichi di docenza conferiti ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010, il costo *standard* totale d'Ateneo è rideterminato sottraendo il valore equivalente alla conseguente diminuzione dell'indice di costo. Tale diminuzione è pari al prodotto tra il numero di incarichi a contratto utilizzati e la differenza tra il costo caratteristico d'Ateneo di un ricercatore e il costo della docenza a contratto riferito al numero di ore *standard* del ricercatore, sulla base dei parametri riportati al comma 1, lett. *a)* e *b)*.

Art. 4.

Dottorato di ricerca

1. In prima applicazione, nelle more di una completa e puntuale definizione del costo *standard* dei corsi di dottorato tenuto altresì conto della specificità delle Scuole superiori ad ordinamento speciale, il costo *standard* dei corsi di dottorato è calcolato sulla base dei parametri di cui ai successivi commi.

2. Per i corsi di dottorato viene fatto riferimento al numero dei dottorandi con borsa; gli iscritti ai corsi di dottorato in consorzio o convenzione con altri Atenei sono considerati per una quota proporzionale al numero delle borse assicurate da ciascun Ateneo partecipante.

3. I numeri *standard* della docenza e dei dottorandi sono determinati tenuto conto dei requisiti per l'accreditamento dei corsi di dottorato di cui al decreto ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021, come indicato nella tabella 3 dell'allegato 1.

4. I costi *standard* dei dottorandi sono determinati applicando ai numeri *standard* di cui al comma 3 il medesimo indice di costo del personale docente di cui

all'art. 3, comma 1, lett *a)*. L'indice di costo del personale amministrativo di cui all'art. 3, comma 1, lett c-1) viene rapportato alla numerosità degli studenti di dottorato prevedendo una unità di personale amministrativo ogni 5 dottorandi. I relativi costi sono ponderati per un fattore pari a 1/5 relativo alla frazione d'impegno del personale universitario nella formazione dottorale. I costi di funzionamento e gestione di cui all'art. 3, comma 1, lett *d)* sono calcolati attribuendo a ciascun dottorando i costi *standard* di funzionamento per studente di area-tecnico scientifica.

5. Tenuto conto dei maggiori costi relativi al soggiorno all'estero dei dottorandi, per i dottorandi con almeno 6 mesi all'estero viene attribuito peso pari a 1,1.

Art. 5.

Perequazione del costo standard

1. Al fine di tenere conto dei differenti contesti economici e territoriali in cui ogni università si trova ad operare, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge, al costo *standard* per studente in corso, viene aggiunto un importo di natura perequativa, di entità, per il triennio 2024-2026, determinata fino ad un massimo del 6,5% per cento rispetto al costo *standard* medio nazionale. L'importo perequativo viene determinato tenendo conto del reddito medio familiare della regione ove ha sede l'Ateneo ponderato per un apposito coefficiente calcolato sulla base della capacità contributiva effettiva degli iscritti all'Ateneo, secondo quanto indicato nell'allegato 2 al presente decreto.

2. Al fine di tenere conto dei differenti contesti infrastrutturali in cui ogni università si trova ad operare, all'importo di cui al comma 1, si aggiunge un ulteriore importo perequativo, entro il limite massimo del 6,5% per cento del costo *standard* medio nazionale, che tiene conto della diversa accessibilità di ogni università in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti secondo quanto indicato nell'allegato 3 al presente decreto.

Art. 6.

Determinazione del costo standard

1. Il costo *standard* medio nazionale è pari alla media ponderata, rispetto al numero di iscritti in corso, compresi gli studenti di dottorato con borsa, dei costi *standard* per studente di Ateneo di cui al comma 2, determinati sulla base di quanto indicato agli articoli 1, 2, 3 e 4.

2. Il costo *standard* unitario di formazione per studente in corso di ogni Ateneo è determinato sulla base di quanto indicato agli articoli 1, 2, 3 e 4, a cui vanno sommati gli importi di natura perequativa di cui all'art. 5, secondo la formula di cui all'allegato 4 al presente decreto.

3. Il costo *standard* totale d'Ateneo da utilizzare ai fini della ripartizione del FFO è dato dal prodotto tra il costo *standard* unitario di formazione per studente in corso di Ateneo, di cui al comma 2, e il numero degli studenti iscritti in corso di cui all'art. 2, comma 1 e all'art. 4, ai quali si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 7.

Calcolo e aggiornamento del costo standard

1. Il calcolo del costo *standard* medio nazionale, del costo *standard* unitario di formazione per studente in corso relativo a ciascun Ateneo, nonché del costo *standard* totale d'Ateneo da utilizzare ai fini della ripartizione del FFO, determinati ai sensi del presente decreto, vengono pubblicati sul sito del Ministero dell'università e della ricerca entro il mese di aprile di ogni anno, sulla base dei dati relativi a:

a. numero degli studenti iscritti in corso, compresi i dottorandi, degli studenti iscritti entro il primo anno fuori corso, rilevati nell'Anagrafe nazionale degli studenti;

b. costo medio caratteristico di Ateneo e di sistema dei Professori di I fascia;

c. costi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c2-iii).

2. Fermo restando quanto indicato all'art. 1, comma 1, i parametri di cui al presente decreto come indicati nelle Tabelle 1 e 2 dell'allegato 1, possono essere modificati con decreto ministeriale in relazione ad eventuali variazioni dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio. I dati relativi alla perequazione del costo *standard* di cui all'art. 5 sono aggiornati con cadenza triennale.

3. Relativamente all'anno 2024, il calcolo del costo *standard* unitario di formazione per studente in corso viene pubblicato contestualmente all'assegnazione del FFO.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile, ed è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 agosto 2024

Il Ministro: BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2401

ALLEGATO *1*
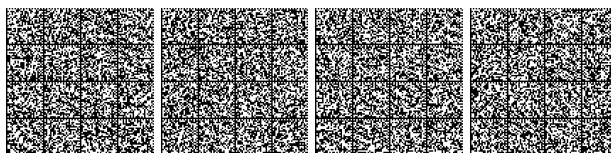
Tabella 1 - Numerosità standard di riferimento i per professori di I e II fascia e i ricercatori, per tipologia di corso di studio.

CORSI	I FASCIA	II FASCIA	RICERCATORI	TOTALE DOCENTI	PUNTI ORGANICO*
a	*b*	*c*	*d*	*e = b+c+d*	*f = b + 0,7 x c + 0,5 x d*
Laurea	3	3	3	9	6,6
Laurea magistrale	2	2	2	6	4,4
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni	5	5	5	15	11
Laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni	6	6	6	18	13,2

(Corsi di Studio Scienze motorie, Servizio Sociale, Mediazione Linguistica e traduzione e interpretariato, Difesa e sicurezza)

CORSI	I FASCIA	II FASCIA	RICERCATORI	TOTALE DOCENTI	PUNTI ORGANICO*
a	*b*	*c*	*d*	*e = b+c+d*	*f = b + 0,7 x c + 0,5 x d*
Laurea	1	2	2	5	3,4
Laurea magistrale	1	1	2	4	2,7

(Corsi di Studio Professioni sanitarie e ad orientamento professionale - DM 446/2020, Scienze della Formazione Primaria, Conservazione e Restauro dei Beni Culturali)

CORSI	I FASCIA	II FASCIA	RICERCATORI	TOTALE DOCENTI	PUNTI ORGANICO*
a	*b*	*c*	*d*	*e = b+c+d*	*f = b + 0,7 x c + 0,5 x d*
Laurea	1	1	2	4	2,7
Laurea magistrale	1	0	2	3	2
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni	3	3	4	10	7,1

CORSI A DISTANZA

CORSI	I FASCIA	II FASCIA	RICERCATORI	TOTALE DOCENTI	PUNTI ORGANICO*
a	*b*	*c*	*d*	*e = b+c+d*	*f = b + 0,7 x c + 0,5 x d*
Laurea	1	2	4	7	4,4
Laurea magistrale	1	1	3	5	3,2
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni	2	3	7	12	7,6

La parametrazione del personale docente in termini di punti organico è la seguente: I fascia= 1 PO; II fascia= 0,7 PO; RU= 0,5 PO.
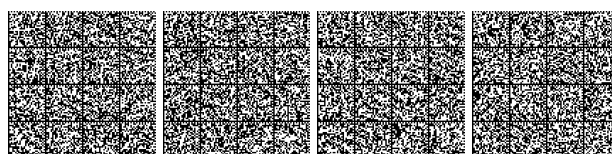
Tabella 2 - Raggruppamenti dei corsi di studio numerosità standard e numerosità soglia per gli studenti per Area disciplinare.

➢ CLASSI DI LAUREA (L)

				N. Studenti in corso per accreditamento		N. standard Studenti in corso per costo standard	
CLASSE	**DENOMINAZIONE**	**AREA**	**Gruppo disciplinare**	**N. riferimento**	**N. massima**	**N. MIN**	**N. MAX**
L/SNT4	Professioni sanitarie della prevenzione	Medico -Sanitaria	A1	150	225	90	130
L/SNT3	Professioni sanitarie tecniche	Medico -Sanitaria	A1	150	225	90	130
L/SNT2	Professioni sanitarie della riabilitazione	Medico -Sanitaria	A1	150	225	90	130
L/SNT1	Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica	Medico -Sanitaria	A2	150	300	105	150
L-34	Scienze geologiche	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-43	Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-35	Scienze matematiche	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-41	Statistica	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-2	Biotecnologie	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-26	Scienze e tecnologie alimentari	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-27	Scienze e tecnologie chimiche	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-30	Scienze e tecnologie fisiche	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-32	Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-25	Scienze e tecnologie agrarie e forestali	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-38	Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-Sc. Mat.	Scienze dei materiali	Scientifico – Tecnologica	B1	225	300	135	200
L-P01	Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio	Scientifico – Tecnologica - Professionalizzante	B1	225	300	135	160
L-P02	Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali	Scientifico – Tecnologica – Professionalizzante	B1	225	300	135	160
L-P03	Professioni tecniche industriali e dell'informazione	Scientifico – Tecnologica – Professionalizzante	B1	225	300	135	160
L-13	Scienze biologiche	Scientifico – Tecnologica	B2	225	540	160	225
L-17	Scienze dell'architettura	Scientifico – Tecnologica	B2	225	540	160	225
L-21	Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale	Scientifico – Tecnologica	B2	225	540	160	225
L-22	Scienze delle attività motorie e sportive	Scientifico – Tecnologica	B2	225	540	160	225
L-23	Scienze e tecniche dell'edilizia	Scientifico – Tecnologica	B2	225	540	160	225
L-28	Scienze e tecnologie della navigazione	Scientifico – Tecnologica	B2	225	540	160	225
L-29	Scienze e tecnologie farmaceutiche	Scientifico – Tecnologica	B2	225	540	160	225
L-31	Scienze e tecnologie informatiche	Scientifico – Tecnologica	B2	225	540	160	225
L-4	Disegno industriale	Scientifico – Tecnologica	B2	225	540	160	225
L-7	Ingegneria civile e ambientale	Scientifico – Tecnologica	B2	225	540	160	225
L-8	Ingegneria dell'informazione	Scientifico – Tecnologica	B2	225	540	160	225
L-9	Ingegneria industriale	Scientifico – Tecnologica	B2	225	540	160	225
L-16	Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300
L-37	Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300
L-39	Servizio sociale	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300

				N. Studenti in corso per accreditamento		N. standard Studenti in corso per costo standard	
CLASSE	**DENOMINAZIONE**	**AREA**	**Gruppo disciplinare**	**N. riferimento**	**N. massima**	**N. MIN**	**N. MAX**
L-42	Storia	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300
L-5	Filosofia	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300
L-DS	Scienze della difesa e della sicurezza	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300
L-1	Beni culturali	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300
L-10	Lettere	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300
L-14	Scienze dei servizi giuridici	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300
L-15	Scienze del turismo	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300
L-33	Scienze economiche	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300
L-6	Geografia	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300
L/GASTR	Scienze, culture e politiche della gastronomia	Umanistico – Sociale	C1	300	600	210	300
L-11	Lingue e culture moderne	Umanistico – Sociale	C2	300	750	225	300
L-12	Mediazione linguistica	Umanistico – Sociale	C2	300	750	225	300
L-18	Scienze dell'economia e della gestione aziendale	Umanistico – Sociale	C2	300	750	225	300
L-19	Scienze dell'educazione e della formazione	Umanistico – Sociale	C2	300	750	225	300
L-20	Scienze della comunicazione	Umanistico – Sociale	C2	300	750	225	300
L-24	Scienze e tecniche psicologiche	Umanistico – Sociale	C2	300	750	225	300
L-3	Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda	Umanistico – Sociale	C2	300	750	225	300
L-36	Scienze politiche e delle relazioni internazionali	Umanistico – Sociale	C2	300	750	225	300
L-40	Sociologia	Umanistico – Sociale	C2	300	750	225	300

➢ CLASSI DI LAUREA MAGISTRALE (LM)

				N. Studenti in corso per accreditamento		N. standard Studenti in corso per costo standard	
CLASSE	**DENOMINAZIONE**	**AREA**	**Gruppo disciplinare**	**N. riferimento**	**N. massima**	**N. MIN**	**N. MAX**
LM/SNT2	Scienze riabilitative delle professioni sanitarie	Medico - Sanitaria	A1	100	100	60	75
LM/SNT3	Scienze delle professioni sanitarie tecniche	Medico - Sanitaria	A1	100	100	60	75
LM/SNT4	Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione	Medico - Sanitaria	A1	100	100	60	75
LM/SNT1	Scienze infermieristiche e ostetriche	Medico - Sanitaria	A2	100	130	70	90
LM-7	Biotecnologie agrarie	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-8	Biotecnologie industriali	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-10	Conservazione dei beni architettonici e ambientali	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-11	Conservazione e restauro dei beni culturali	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-58	Scienze dell'universo	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-60	Scienze della natura	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-66	Sicurezza informatica	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-71	Scienze e tecnologie della chimica industriale	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-72	Scienze e tecnologie della navigazione	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-73	Scienze e tecnologie forestali ed ambientali	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-74	Scienze e tecnologie geologiche	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-75	Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-79	Scienze geofisiche	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-83	Scienze statistiche attuariali e finanziarie	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100

				N. Studenti in corso per accreditamento		N. standard Studenti in corso per costo standard	
CLASSE	**DENOMINAZIONE**	**AREA**	**Gruppo disciplinare**	**N. riferimento**	**N. massima**	**N. MIN**	**N. MAX**
LM-86	Scienze zootecniche e tecnologie animali	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-91	Tecniche e metodi per la società dell'informazione	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-9	Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-17	Fisica	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-18	Informatica	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-40	Matematica	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-44	Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-54	Scienze chimiche	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-61	Scienze della nutrizione umana	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-69	Scienze e tecnologie agrarie	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-70	Scienze e tecnologie alimentari	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-82	Scienze statistiche	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM Sc. Mat.	Scienze dei materiali	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM Data	Data science	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-53*	Ingegneria dei materiali	Scientifico – Tecnologica	B1	130	130	80	100
LM-3	Architettura del paesaggio	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-22	Ingegneria chimica	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-25	Ingegneria dell'automazione	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-26	Ingegneria della sicurezza	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-27	Ingegneria delle telecomunicazioni	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-28	Ingegneria elettrica	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-29	Ingegneria elettronica	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-32	Ingegneria informatica	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-35	Ingegneria per l'ambiente e il territorio	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-47	Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-48	Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-53**	Scienza e ingegneria dei materiali	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-20	Ingegneria aerospaziale e astronautica	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-21	Ingegneria biomedica	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-23	Ingegneria civile	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-24	Ingegneria dei sistemi edilizi	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-30	Ingegneria energetica e nucleare	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-33	Ingegneria meccanica	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-34	Ingegneria navale	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-67	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-68	Scienze e tecniche dello sport	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-4	Architettura e ingegneria edile-architettura	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-6	Biologia	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-12	Design	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-31	Ingegneria gestionale	Scientifico – Tecnologica	B2	130	160	85	110
LM-1	Antropologia culturale ed etnologia	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-2	Archeologia	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-5	Archivistica e biblioteconomia	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-14	Filologia moderna	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-15	Filologia, letterature e storia dell'antichità	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-16	Finanza	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-19	Informazione e sistemi editoriali	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160

				N. Studenti in corso per accreditamento		N. standard Studenti in corso per costo standard	
CLASSE	**DENOMINAZIONE**	**AREA**	**Gruppo disciplinare**	**N. riferimento**	**N. massima**	**N. MIN**	**N. MAX**
LM-36	Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-37	Lingue e letterature moderne europee e americane	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-39	Linguistica	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-43	Metodologie informatiche per le discipline umanistiche	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-45	Musicologia e beni musicali	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-49	Progettazione e gestione dei sistemi turistici	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-50	Programmazione e gestione dei servizi educativi	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-52	Relazioni internazionali	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-55	Scienze cognitive	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-56	Scienze dell'economia	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-57	Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-59	Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-62	Scienze della politica	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-63	Scienze delle pubbliche amministrazioni	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-64	Scienze delle religioni	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-65	Scienze dello spettacolo e produzione multimediale	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-76	Scienze economiche per l'ambiente e la cultura	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-78	Scienze filosofiche	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-80	Scienze geografiche	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-81	Scienze per la cooperazione allo sviluppo	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-84	Scienze storiche	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-87	Servizio sociale e politiche sociali	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-88	Sociologia e ricerca sociale	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-89	Storia dell'arte	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-90	Studi europei	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-92	Teorie della comunicazione	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-93	Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-94	Traduzione specialistica e interpretariato	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-DS	Scienze della difesa e della sicurezza	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-38	Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-51	Psicologia	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-77	Scienze economico-aziendali	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM-85	Scienze pedagogiche	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM/GASTR	Scienze economiche e sociali della gastronomia	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160
LM/SC-GIUR	Scienze Giuridiche	Umanistico-Sociale	C	160	200	120	160

* Corsi di studio attivati ai sensi del D.M. n.147 del 9-02-2021
** Corsi di studio attivati nella Classe LM-53 prima dell'adozione del D.M. n. 147 del 9-02-2021

➢ CLASSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (LMU)

				N. Studenti in corso per accreditamento		N. standard Studenti in corso per costo standard	
CLASSE	**DENOMINAZIONE**	**AREA**	**Gruppo disciplinare**	**N. riferimento**	**N. massima**	**N. MIN**	**N. MAX**
LM-42	Medicina veterinaria	Medico-Sanitaria	A1	250	300	150	200
LM-46	Odontoiatria e protesi dentaria	Medico-Sanitaria	A2	300	360	180	240
LM-41	Medicina e chirurgia	Medico-Sanitaria	A3	300	480	210	270
LMR/02	Conservazione e restauro dei beni culturali	Scientifico Tecnologica	B1	375	500	225	260
LM-4 C.U.	Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)	Scientifico Tecnologica	B2	375	500	245	330
LM-13	Farmacia e farmacia industriale	Scientifico Tecnologica	B2	375	500	245	330
LM-85 bis	Scienze della formazione primaria	Umanistico – Sociale	C	500	1150	375	500
LMG/01	Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza	Umanistico – Sociale	C	500	1150	375	500

TABELLA 3

Numerosità standard di riferimento i per professori di I e II fascia e i ricercatori per i corsi di dottorato

CORSI	I FASCIA	II FASCIA	RICERCATORI	TOTALE DOCENTI	PUNTI ORGANICO
Dottorato di ricerca	1	2	3	6	3,9

Numerosità standard di riferimento di dottorandi

Durata corso di dottorato	N. dottorandi di riferimento per accreditamento	N. dottorandi standard per costo standard
3	12	12
4	16	16
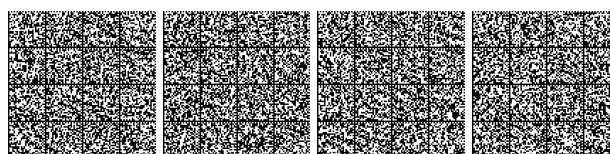
Parametri e formula per la quantificazione del costo di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari

La funzione di regressione per la stima dei costi è la seguente:

$C_{funz} = k + \alpha \, x \; StudA + \beta \; x \; StudB + \gamma \, x \; StudC + \; z \; x \; (Stud\text{-}20.000)$

dove:

C_{funz} = costo standard stimato totale di Ateneo, sulla base delle voci di spesa riportate nella successiva Tabella 3

k= costo fisso standard stimato di Ateneo.
StudA=numero effettivo di studenti in corso di area A (medico-sanitaria)
StudB= numero effettivo di studenti in corso di area B (scientifico-tecnologica)
StudC= numero effettivo di studenti in corso di area C (umanistico-sociale)
Stud= (StudA+StudB+StudC)
α = costo unitario standard stimato per studente di area A
β = costo unitario standard stimato per studente di area B
γ = costo unitario standard stimato per studente di area C.
z= costo di funzionamento aggiuntivo per ogni studente in corso oltre la numerosità di 20.000. Fino alla dimensione di 20.000 studenti, tale coefficiente è posto pari a zero.

Ai fini della stima dei costi di funzionamento, gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie vengono ponderati con peso pari a 0,5 rispetto agli altri studenti dell'area medico-sanitaria in relazione al fatto che almeno la metà delle attività didattiche viene in questo caso svolta al di fuori delle strutture universitarie (cfr: art. 2 del DI 19 febbraio 2009 – classi di laurea sanitarie; art. 2 DM 8 gennaio 2009 – classi di laurea magistrale sanitarie, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, disciplinante i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università).

Le stime dei sopraindicati coefficienti sono ottenute attualizzando attraverso l'indice dei prezzi ISTAT FOI i coefficienti già riportati nel d.m. 585/2018:

- K= € 4.005.989
- α = € 3.857
- β = € 1.403
- γ = € 673
- z = € 653

ALLEGATO *2*

Formula per il calcolo della perequazione del costo standard - Differenti contesti economici e territoriali

Perequazione per studente in corso dell'Ateneo j-esimo nella Regione i-esima:

$$K_{j,i} = \frac{R_{max} - R_{j,i}}{R_{max} - R_{min}} \times 6{,}5\% \; x \; Cstd_N$$

Ri = **Reddito Equivalente** familiare **medio regionale** famiglie con un componente a carico di età 18-30 anni (inclusi fitti figurativi) nella regione i-esima (fonte: Redditi 2021- rilevazione IT-SILC e pubblicato in "ISTAT: Reddito e condizioni di vita").
Yj= **Reddito mediano familiare equivalente** degli iscritti all'Università j-esima (fonte: Redditi 2021 e iscritti a.a. 2021/2022 - ISTAT- integrazione banche dati amministrative).
Y= Reddito mediano familiare equivalente degli iscritti all'Università
yj= **Coefficiente di capacità contributiva** effettiva degli iscritti nell'Ateneo rispetto al reddito mediano nazionale degli iscritti. Il coefficiente è ottenuto attraverso il calcolo di un rapporto standardizzato tra Yj e Y. La standardizzazione opera in modo tale che le differenze del reddito mediano degli iscritti in ciascun Ateneo siano ricomprese nell'intervallo [0,95; 1,05].
Rj,i= Ri x yj= **reddito medio regionale** i-esimo **corretto** con coefficiente relativo alla capacità contributiva effettiva degli iscritti nell'Ateneo j-esimo
Rmax = max (Rj,i)
Rmin= min (Rj,i)
CstdN=**costo standard medio nazionale**
La percentuale dell'importo perequativo da attribuire a ciascun Ateneo risulta pertanto la seguente:

REGIONE	UNIVERSITA'	Reddito equivalente medio regionale 2021	Reddito mediano iscritti 2021 rispetto a mediana nazionale	coefficiente di capacità contributiva rispetto a reddito mediano nazionale	Reddito medio regionale corretto	percentuale perequazione
a	*a1*	*b*	*c*	*d*	*e=b x d*	*f*
Campania	Napoli L'Orientale	15.790	0,74	0,953	15.042	6,50%
Campania	Napoli Parthenope	15.790	0,80	0,961	15.175	6,45%
Campania	Salerno	15.790	0,80	0,961	15.180	6,44%
Campania	Sannio	15.790	0,81	0,962	15.192	6,44%
Campania	Napoli Federico II	15.790	0,84	0,966	15.252	6,41%
Campania	Napoli II	15.790	0,85	0,967	15.270	6,41%
Sicilia	Palermo	16.261	0,82	0,963	15.664	6,25%
Sicilia	Catania	16.261	0,82	0,964	15.669	6,25%
Sicilia	Messina	16.261	0,84	0,966	15.708	6,23%
Calabria	Calabria	17.024	0,72	0,950	16.173	6,04%
Calabria	Reggio Calabria	17.024	0,76	0,956	16.274	6,00%
Calabria	Catanzaro	17.024	0,80	0,960	16.348	5,97%
Basilicata	Basilicata	17.723	0,83	0,965	17.096	5,67%
Molise	Molise	17.689	0,87	0,970	17.161	5,64%
Puglia	Foggia	18.048	0,80	0,961	17.339	5,57%
Puglia	Salento	18.048	0,82	0,964	17.395	5,55%
Puglia	Bari	18.048	0,88	0,972	17.545	5,48%
Puglia	Bari Politecnico	18.048	0,95	0,981	17.708	5,42%
Sardegna	Cagliari	18.596	0,94	0,980	18.231	5,21%
Sardegna	Sassari	18.596	0,95	0,981	18.248	5,20%
Abruzzo	Chieti e Pescara	19.767	0,94	0,980	19.377	4,74%
Abruzzo	Teramo	19.767	1,06	0,997	19.707	4,61%

REGIONE	UNIVERSITA'	Reddito equivalente medio regionale 2021	Reddito mediano iscritti 2021 rispetto a mediana nazionale	coefficiente di capacità contributiva rispetto a reddito mediano nazionale	Reddito medio regionale corretto	percentuale perequazione
a	*a1*	*b*	*c*	*d*	*e=b x d*	*f*
Abruzzo	L'Aquila	19.767	1,11	1,003	19.823	4,56%
Marche	Macerata	23.065	1,14	1,007	23.223	3,18%
Marche	Urbino Carlo Bo	23.065	1,14	1,008	23.239	3,18%
Lazio	Cassino	24.074	0,84	0,966	23.259	3,17%
Marche	Marche	23.065	1,16	1,011	23.311	3,15%
Marche	Camerino	23.065	1,17	1,012	23.343	3,13%
Lazio	Roma Tor Vergata	24.074	1,04	0,993	23.914	2,90%
Lazio	Roma La Sapienza	24.074	1,05	0,995	23.962	2,88%
Lazio	Tuscia	24.074	1,05	0,995	23.964	2,88%
Lazio	Roma Foro Italico	24.074	1,08	0,999	24.056	2,84%
Lazio	Roma Tre	24.074	1,09	1,001	24.094	2,83%
Liguria	Genova	23.842	1,18	1,012	24.139	2,81%
Piemonte	Piemonte Orientale	24.481	1,21	1,017	24.899	2,50%
Piemonte	Torino Politecnico	24.481	1,22	1,018	24.912	2,50%
Piemonte	Torino	24.481	1,22	1,018	24.929	2,49%
Toscana	Siena Stranieri	26.865	0,96	0,983	26.409	1,89%
Friuli Venezia Giulia	Udine	25.772	1,28	1,027	26.462	1,87%
Friuli Venezia Giulia	Trieste	25.772	1,28	1,027	26.468	1,87%
Toscana	Siena	26.865	1,14	1,008	27.076	1,62%
Toscana	Pisa	26.865	1,18	1,012	27.190	1,57%
Umbria	Perugia Stranieri	27.832	0,94	0,980	27.274	1,54%
Toscana	Firenze	26.865	1,23	1,020	27.400	1,49%
Umbria	Perugia	27.832	1,09	1,001	27.859	1,30%
Veneto	Venezia Iuav	28.068	1,30	1,029	28.881	0,89%
Veneto	Venezia Cá Foscari	28.068	1,30	1,029	28.888	0,88%
Veneto	Padova	28.068	1,30	1,029	28.893	0,88%
Veneto	Verona	28.068	1,31	1,030	28.912	0,87%
Lombardia	Pavia	28.600	1,23	1,019	29.156	0,78%
Lombardia	Insubria	28.600	1,23	1,020	29.166	0,77%
P. A. Trento	Trento	28.218	1,36	1,038	29.278	0,73%
Lombardia	Brescia	28.600	1,27	1,025	29.301	0,72%
Lombardia	Bergamo	28.600	1,29	1,027	29.378	0,69%
Lombardia	Milano	28.600	1,30	1,030	29.447	0,66%
Lombardia	Milano Bicocca	28.600	1,31	1,030	29.457	0,65%
Lombardia	Milano Politecnico	28.600	1,45	1,050	30.030	0,42%
Emilia Romagna	Ferrara	30.052	1,24	1,021	30.677	0,16%
Emilia Romagna	Parma	30.052	1,24	1,021	30.698	0,15%
Emilia Romagna	Bologna	30.052	1,27	1,025	30.806	0,11%
Emilia Romagna	Modena e Reggio Emilia	30.052	1,33	1,034	31.069	0,00%
Reddito medio equivalente nazionale 2021- Rilevazione EUSILC 2022 (inclusi fitti figurativi): 23.368						
Reddito mediano equivalente famiglie iscritti Atenei statali - integrazione dati fonte amministrativa: 16.787						

ALLEGATO *3*

Formula per il calcolo della perequazione del costo standard - Diversa accessibilità di ogni Università in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti

La perequazione per studente dell'Ateneo j-esimo viene pertanto calcolata nel seguente modo:

$$I_j = [(IAU_j x\ 0{,}1 + IFLP_j x 0{,}3 + INS\ x\ 0{,}2 + IFR_j x 0{,}2 + ITPL_j x 0{,}2)\ x\ 6{,}5\%]\ x\ Cstd_N$$

L'importo perequativo viene determinato sulla base della media dei seguenti indicatori di accessibilità normalizzati calcolati per ciascuna sede universitaria:

a) Indice del trasporto autostradale (*IAU)*, calcolato sulla base della differenza tra il tempo massimo di percorrenza e i tempi medi reali (di percorrenza da ciascuna sede universitaria ai tre caselli autostradali più vicini tenuto conto del traffico veicolare (peso=0,1)[1] – elaborazione dati fonte ISTAT;
b) Indice del trasporto ferroviario a lunga percorrenza (*lFLP*), calcolato sulla base del numero di treni giornalieri a percorrenza interregionale nella principale stazione ferroviaria entro il raggio di 30 minuti da ciascuna sede universitaria (peso=0,3)[2] – elaborazione dati fonte ISTAT;
c) Indice di Insularità (INS). L'indicatore assume valore pari a 1 per le sedi ubicate in Sardegna e Sicilia e pari a 0 negli altri casi (peso=0,2).
d) Indice del trasporto ferroviario a breve percorrenza (*IFR*), calcolato sulla base del numero di treni a percorrenza regionale giornalieri nella principale stazione ferroviaria entro il raggio di 30 minuti da ciascuna sede universitaria (peso=0,2)[2] – elaborazione dati fonte ISTAT;
e) Indice del trasporto pubblico locale (*ITPL)*, definito come media tra offerta (KM-per abitante) e domanda (numero passeggeri annui per abitante), rapportati al valore medio nazionale, delle seguenti modalità di trasporto nell'anno 2022: Autobus, Tram, Filobus, Metropolitana, Funicolare, Funivia e Trasporti per vie d'acqua. I dati sono rilevati a livello di capoluogo di provincia; per le Università i cui studenti sono prevalentemente iscritti in sedi non capoluogo di provincia o in sedi situate nell'ambito di città metropolitane e distanti dal centro oltre 10 KM il relativo indice viene ponderato con un coefficiente pari a 0,95 (peso 0,2) - fonte ISTAT.

La normalizzazione dei singoli indici (I) viene attuata per ciascuna sede *i* dell'Ateneo *j* nel seguente modo:

$$I_{j,i} = \frac{I_{max} - I_{j,i}}{I_{max} - I_{min}}$$

Nel caso di Atenei dislocati su più sedi universitarie è calcolata una media ponderata dei sopraindicati indici sulla base del numero degli iscritti entro il primo anno fuori corso in ciascuna sede.

UNIVERSITA'	Accessibilità extraregionale			Accessibilità regionale e locale		Coefficiente perequazione	% importo perequativo totale
	IAU	IFLP	INS	IFR	ITLP		
	0,10	0,30	0,20	0,20	0,20		
	a	*b*	*e*	*c*	*d*	*f=media (a;b;c;d)*	*g= f x 6,5%*
Sassari	1,00	1,00	1,00	0,95	0,80	0,95	6,18%
Cagliari	1,00	1,00	1,00	0,80	0,68	0,90	5,83%
Catania	0,12	0,96	1,00	0,86	0,90	0,85	5,55%
Palermo	0,14	0,96	1,00	0,70	0,92	0,83	5,39%
Messina	0,05	0,89	1,00	0,84	0,94	0,83	5,37%
Molise	0,58	1,00	0,00	0,99	0,97	0,75	4,87%
Urbino Carlo Bo	0,38	1,00	0,00	1,00	0,98	0,73	4,77%
Salento	1,00	0,89	0,00	0,82	0,95	0,72	4,69%
Camerino	0,45	0,99	0,00	0,95	0,92	0,72	4,66%

[1] Per le Università ubicate in Sardegna, in assenza di autostrade, il coefficiente normalizzato è pari a 1.
[2] In caso di assenza di stazione nel raggio indicato, il coefficiente normalizzato è pari a 1.

UNIVERSITA’	Accessibilità extraregionale			Accessibilità regionale e locale		Coefficiente perequazione	% importo perequativo totale
	IAU	IFLP	INS	IFR	ITLP		
	0,10	0,30	0,20	0,20	0,20		
	a	*b*	*e*	*c*	*d*	*f=media (a;b;c;d)*	*g= f x 6,5%*
Basilicata	0,37	0,98	0,00	0,93	0,95	0,71	4,60%
Tuscia	0,27	1,00	0,00	0,93	0,96	0,70	4,58%
Macerata	0,31	1,00	0,00	0,95	0,92	0,70	4,57%
Perugia	0,47	0,98	0,00	0,89	0,89	0,70	4,54%
Perugia Stranieri	0,47	0,98	0,00	0,89	0,89	0,70	4,54%
Sannio	0,18	0,93	0,00	0,93	0,95	0,67	4,39%
Siena Stranieri	0,39	1,00	0,00	0,84	0,78	0,66	4,31%
Cassino	0,04	0,99	0,00	0,86	0,95	0,66	4,30%
Siena	0,37	0,99	0,00	0,83	0,80	0,66	4,29%
L'Aquila	0,03	1,00	0,00	0,93	0,83	0,65	4,26%
Teramo	0,10	0,96	0,00	0,88	0,91	0,65	4,25%
Catanzaro	0,26	0,88	0,00	0,90	0,91	0,65	4,24%
Calabria	0,01	0,88	0,00	0,90	0,94	0,64	4,13%
Reggio Calabria	0,05	0,88	0,00	0,87	0,94	0,63	4,10%
Udine	0,12	0,95	0,00	0,81	0,84	0,63	4,06%
Piemonte Orientale	0,11	0,97	0,00	0,68	0,91	0,62	4,03%
Foggia	0,17	0,82	0,00	0,84	0,94	0,62	4,03%
Ferrara	0,13	0,86	0,00	0,77	0,91	0,61	3,95%
Chieti e Pescara	0,06	0,87	0,00	0,76	0,92	0,60	3,92%
Bari	0,19	0,84	0,00	0,75	0,88	0,59	3,87%
Insubria	0,08	0,97	0,00	0,61	0,85	0,59	3,84%
Pavia	0,25	0,90	0,00	0,63	0,85	0,59	3,83%
Bari Politecnico	0,16	0,83	0,00	0,74	0,88	0,59	3,83%
Trento	0,08	0,91	0,00	0,79	0,74	0,59	3,82%
Marche	0,08	0,86	0,00	0,77	0,83	0,58	3,80%
Bergamo	0,14	0,98	0,00	0,62	0,73	0,58	3,75%
Modena e Reggio Emilia	0,13	0,83	0,00	0,72	0,85	0,58	3,75%
Pisa	0,15	0,89	0,00	0,57	0,90	0,58	3,74%
Roma Tor Vergata	0,02	1,00	0,00	0,71	0,58	0,56	3,65%
Trieste	0,09	0,94	0,00	0,82	0,53	0,56	3,64%
Napoli II	0,09	0,69	0,00	0,67	0,94	0,54	3,49%
Salerno	0,01	0,75	0,00	0,55	0,97	0,53	3,45%
Parma	0,11	0,75	0,00	0,68	0,77	0,53	3,42%
Genova	0,09	0,83	0,00	0,59	0,70	0,52	3,36%
Verona	0,14	0,70	0,00	0,64	0,77	0,51	3,29%
Brescia	0,09	0,78	0,00	0,72	0,58	0,50	3,26%
Padova	0,11	0,63	0,00	0,62	0,79	0,48	3,13%
Torino	0,16	0,73	0,00	0,54	0,62	0,46	3,02%
Torino Politecnico	0,18	0,71	0,00	0,52	0,60	0,46	2,97%
Napoli Parthenope	0,15	0,47	0,00	0,51	0,89	0,44	2,84%
Napoli L'Orientale	0,10	0,45	0,00	0,49	0,89	0,42	2,75%
Napoli Federico II	0,08	0,46	0,00	0,50	0,89	0,42	2,75%
Bologna	0,11	0,50	0,00	0,33	0,70	0,36	2,37%
Firenze	0,17	0,51	0,00	0,32	0,62	0,36	2,34%
Venezia Cá Foscari	0,15	0,59	0,00	0,26	0,07	0,26	1,69%
Venezia Iuav	0,11	0,60	0,00	0,27	0,01	0,25	1,60%
Milano Politecnico	0,10	0,14	0,00	0,32	0,21	0,16	1,02%
Milano Bicocca	0,09	0,12	0,00	0,30	0,20	0,15	0,94%
Roma La Sapienza	0,08	0,04	0,00	0,04	0,58	0,14	0,93%
Milano	0,19	0,08	0,00	0,29	0,17	0,13	0,87%
Roma Foro Italico	0,15	0,00	0,00	0,00	0,56	0,13	0,83%
Roma Tre	0,12	0,00	0,00	0,00	0,56	0,12	0,81%

Università*	Tempi medi reali di percorrenza (min.) caselli autostradali	Numero di treni giornalieri lunga percorrenza entro 30 minuti	Numero di treni giornalieri breve percorrenza entro 30 minuti	Numero medio annuo passeggeri per abitante TPL (media 138,1)	KM per abitante TPL media 4.696)
	a	*b*	*e*	*c*	*d*
Sassari	-	-	24,70	121,69	3.105,77
Cagliari	-	-	105,00	159,60	5.700,00
Catania	11,85	11,67	73,06	30,15	2.785,93
Palermo	13,97	11,68	160,28	43,27	1.541,94
Messina	5,92	37,57	88,25	23,71	1.512,82
Molise	49,39	0,70	6,77	28,56	353,48
Urbino Carlo Bo	33,64	1,16	1,42	13,28	622,18
Salento	83,89	35,00	98,53	15,58	1.491,40
Camerino	39,17	2,37	28,67	27,41	2.095,20
Basilicata	32,94	6,00	39,04	28,05	1.147,91
Tuscia	24,01	0,70	36,63	19,37	1.071,02
Macerata	27,23	-	29,00	31,40	2.088,00
Perugia	40,98	5,72	58,45	52,64	2.222,69
Perugia Stranieri	40,38	5,00	57,00	53,90	2.310,00
Sannio	16,89	22,00	36,00	12,52	1.677,23
Siena Stranieri	34,50	-	85,00	144,00	3.002,00
Cassino	5,68	4,00	77,08	21,81	1.345,95
Siena	32,53	2,36	90,59	130,90	2.805,90
L'Aquila	4,46	-	38,00	26,10	5.203,00
Teramo	10,50	14,68	65,57	38,30	2.146,71
Catanzaro	23,51	38,00	55,00	26,50	2.690,00
Calabria	2,65	38,00	51,00	13,97	1.930,40
Reggio Calabria	6,18	39,00	68,00	24,40	1.705,00
Udine	11,70	16,43	102,46	91,16	2.876,11
Piemonte Orientale	11,13	8,34	172,69	48,80	1.853,40
Foggia	16,35	58,00	87,00	7,10	2.138,00
Ferrara	13,08	45,82	121,79	65,92	1.269,09
Chieti e Pescara	7,22	42,00	129,00	23,65	2.338,93
Bari	17,47	53,55	135,85	44,10	2.982,24
Insubria	8,73	9,97	207,62	71,69	2.994,82
Pavia	22,60	34,19	198,11	70,63	3.116,52
Bari Politecnico	15,11	55,56	140,87	44,87	2.943,53
Trento	8,56	29,00	115,00	134,92	4.388,77
Marche	9,07	47,57	124,68	77,60	3.404,78
Bergamo	13,51	8,00	200,88	188,01	3.128,86
Modena e Reggio Emilia	12,79	55,65	151,51	92,39	2.206,50
Pisa	14,17	36,79	231,37	25,08	2.836,29
Roma Tor Vergata	3,88	-	153,00	209,67	7.274,15
Trieste	9,63	18,72	98,38	293,42	6.300,72
Napoli II	9,20	103,46	176,96	23,09	1.606,44
Salerno	3,15	81,00	242,00	17,96	988,95
Parma	11,57	82,81	170,12	120,22	3.977,39
Genova	9,76	56,31	219,06	166,44	4.672,91
Verona	13,38	98,01	191,80	145,24	3.347,77
Brescia	9,53	73,00	150,44	234,82	6.616,33
Padova	11,42	121,74	204,44	91,24	4.474,36
Torino	15,10	90,42	247,83	251,36	4.569,40
Torino Politecnico	17,04	95,00	255,00	264,10	4.713,00
Napoli Parthenope	14,74	175,06	262,65	64,62	1.786,14
Napoli L'Orientale	10,59	180,00	271,00	64,80	1.791,00
Napoli Federico II	9,08	179,18	269,58	64,66	1.788,68
Bologna	10,98	165,88	360,38	203,03	3.542,14
Firenze	15,77	161,40	361,24	179,48	6.870,91
Venezia Cá Foscari	14,71	134,00	394,00	627,94	9.952,19
Venezia Iuav	11,01	132,95	390,12	672,10	10.533,42

Università*	Tempi medi reali di percorrenza (min.) caselli autostradali	Numero di treni giornalieri lunga percorrenza entro 30 minuti	Numero di treni giornalieri breve percorrenza entro 30 minuti	Numero medio annuo passeggeri per abitante TPL (media 138,1)	KM per abitante TPL media 4.696)
	a	*b*	*e*	*c*	*d*
Milano Politecnico	10,75	283,91	364,59	338,18	15.444,11
Milano Bicocca	9,85	288,15	377,03	342,32	15.542,97
Roma La Sapienza	9,06	316,38	515,30	212,09	7.388,24
Milano	17,57	302,24	380,92	353,39	16.131,41
Roma Foro Italico	14,84	329,00	535,00	220,70	7.657,00
Roma Tre	12,18	329,00	535,00	220,70	7.657,00

(*) Elaborazione dati ISTAT. In caso di università con più sedi (escluse quelle dei corsi relativi alle professioni sanitarie) è riportato il valore medio delle sedi ponderato con il numero degli iscritti entro il primo anno fuori corso in ciascuna sede. Per le sedi non capoluogo di provincia o distanti dal centro delle città metropolitane oltre 10 i dati del TPL sono moltiplicati per il fattore 0,95.

ALLEGATO *4*

Formula del costo standard per studente di Ateneo

Il costo standard di formazione di ateneo per studente in corso, è determinato dalla somma di:

- costi unitari del personale e di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio
- valore delle componenti perequative delle componenti perequative;

secondo la seguente formula:

$$C\ std = a + b + c + d + k + w$$

in cui le singole voci di costo unitario di cui alle lettere *a*, *b*, *c* e *d* sono individuate come segue

Costo del personale[3] - (a+b+c)

a_j=costo standard del personale docente nella classe j-esima;
b_j=costo standard della docenza a contratto nella classe j-esima;
$c_{1,j}$ = costo standard del personale tecnico-amministrativo nella classe j-esima;
$c_{2,i,j}$= contributo statale al costo standard delle figure specialistiche nella classe j-esima (solo nelle classi di scienze della formazione primaria e restauro);
$c_{2,ii,j}$ = contributo statale al costo standard dei tutor dei corsi a distanza nella classe j-esima;
$c_{2,iii}$ =contributo statale dei collaboratori dei collaboratori ed esperti linguistici;

$Stud^{max}_j$=numero standard massimo degli studenti in corso nella classe j-esima;
$Stud^{min}_j$=numero standard minimo degli studenti in corso nella classe j-esima
$Stud_j$=numerosità effettiva degli studenti in corso per i corsi nella classe j-esima;
$Stud$ = numerosità effettiva totale degli studenti in corso.

$$m_j = \begin{cases} 1 & \mathrm{Stud}^{min}_j \leq \mathrm{Stud}_j \leq \mathrm{Stud}^{max}_j \\ \dfrac{Stud}{\mathrm{Stud}^{min}_j} & Stud < \mathrm{Stud}^{min}_j \\ \dfrac{Stud}{\mathrm{Stud}^{max}_j} & Stud > \mathrm{Stud}^{max}_j \end{cases}$$

a) *costo del personale docente;*

$$a = \frac{\sum_j a_j \times m_j}{Stud}$$

b) *costo della docenza a contratto;*

$$b = \frac{\sum_j b_j \times m_j}{Stud}$$

c) *costo del personale tecnico amministrativo e delle figure di supporto*

[3] Per gli studenti di dottorato si fa riferimento agli iscritti con borsa con riferimento a tutti i cicli attivi per il relativo corso di studio nell'anno accademico di riferimento secondo quanto indicato all'articolo 4.

$$c = \frac{\sum_j (c_{1,j} + c_{2,i,j} + c_{2,i,j}) \times m_j}{Stud} + \frac{c_{2,iii}}{Stud}$$

Costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari[4] (d).

$$d = \frac{4.005.989 + 3.857 \times StudA + 1.403 \times StudB + 673 \times StudC + 653\, x(Stud - 20.000)}{Stud}$$

StudA = numerosità effettiva degli studenti in corso nell’area A;
StudB=numerosità effettiva degli studenti in corso nell’area B;
StudC=numerosità effettiva degli studenti in corso nell’area C;
Stud = numerosità effettiva totale degli studenti in corso.

Ai costi unitari si aggiungono gli importi relativi alla componente perequativa come segue

Componenti perequative (k+w)

$Cstd_N$=costo standard medio nazionale

$k^{\%}$= percentuale componente perequativa relativa ai contesti economico-territoriali
$w^{\%}$= percentuale componente perequativa relativa alla accessibilità

k= $Cstd_N$ x $k^{\%}$
w= $Cstd_N$ x $w^{\%}$

[4] Gli studenti di dottorato sono computati nell’ambito dell’area B

24A05272

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 20 settembre 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Progetto Casa s.c.», in Manerbio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Cooperativa Progetto Casa s.c.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 11.736,00, si riscontra una massa debitoria di euro 70.935,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 59.880,00;

Considerato che in data 21 settembre 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 26 giugno 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa Progetto Casa s.c.», con sede in Manerbio (BS) (codice fiscale 03599710989), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Arcari, nato a Milano (MI) il 19 febbraio 1970 (codice fiscale RCRMRC70B19F205Y), domiciliato in Nova Milanese (MI), via Galileo Galilei n. 32.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2024

Il Ministro: URSO

24A05167

DECRETO 20 settembre 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Santa Rita società cooperativa sociale», in Varapodio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Santa Rita società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2022, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 4.115,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 39.746,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -31.092,00;

Considerato che l'incapacità della società cooperativa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni è rilevata, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali;

Considerato che in data 1° marzo 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della Direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 26 giugno 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Santa Rita società cooperativa sociale», con sede in Varapodio (RC) (codice fiscale n. 02590580805), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Manuela Asteriti, nata a Crotone (KR) il 18 settembre 1977 (codice fiscale STRMNL-77P58D122N), ivi domiciliata in piazza Maria Montessori, n. 5.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Uffciale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2024

Il Ministro: URSO

24A05168

DECRETO 20 settembre 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sant'Anna società cooperativa sociale», in Pedace e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la UE. Coop - Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società «Sant'Anna società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 216.624,00, si riscontrano debiti a breve di euro 909.047,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 613.528,00;

Considerato che in data 16 agosto 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 26 giugno 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Sant'Anna società cooperativa sociale», con sede in Pedace (CS) - codice fiscale n. 03282420789, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Maria Laura Di Pierri, nata a Pescara (PE) il 23 settembre 1972 (codice fiscale DPRMLR72P63G482W), ivi domiciliata in viale G. Braga n. 2.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2024

Il Ministro: URSO

24A05169

DECRETO 20 settembre 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Fiaccola cooperativa sociale a r.l.», in Lucca e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la UE.COOP - Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società «La Fiaccola cooperativa sociale a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 167.339,00, si riscontra una massa debitoria di euro 172.231,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -8.892,00;

Considerato che in data 20 agosto 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che la situazione patrimoniale dell'ente appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita agli atti;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)*, della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 26 giugno 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)*, punto (i), e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «La Fiaccola cooperativa sociale a r.l.», con sede in Lucca (LU), (codice fiscale 02116680469), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Emanuele Paolo Gallo, nato a Roma il 25 marzo 1983 (codice fiscale GLLMLP83C25H501T), domiciliato in Oriolo Romano (VT), via della Mola n. 29.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2024

Il Ministro: URSO

24A05271

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 19 settembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Annister», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 499/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti il comunicato del 25 novembre 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata per la rimborsabilità di nuove confezioni per modifica del confezionamento primario» ed il comunicato del 28 dicembre 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata per la rimborsabilità di nuove confezioni riferite sia a variazioni del numero di unità posologica che a variazioni dei dosaggi di farmaci con numero di unità posologiche o dosaggi diversi da quelli dei farmaci già rimborsati», pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia;

Vista la determina AIFA n. 976/2013 del 11 giugno 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 152 del 1° lulio 2013, con la quale la società farmaceutici Caber SPA ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Annister» (colecalciferolo);

Visto il trasferimento di titolarità da Farmaceutici Caber Spa a I.B.N. Savio S.r.l., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 152 del 1° luglio 2013;

Vista la domanda presentata in data 8 febbraio 2024 con la quale la società I.B.N. Savio S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Annister» (colecalciferolo);

Vista la delibera n. 41 dell'11 settembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ANNISTER (colecalciferolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 4 contenitori monodose 2,5 ml - A.I.C. n. 042223040 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,52;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,42;

Nota AIFA: 96.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Annister» (colecalciferolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 19 settembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A05273

DETERMINA 19 settembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fluticrem», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 500/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 1970/2010 del 29 dicembre 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 2011, con la quale la società Difa Cooper S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluticrem» (fluticasone);

Vista la domanda presentata in data 17 ottobre 2023 con la quale la società Difa Cooper S.p.a. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Fluticrem» (fluticasone);

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 10-14 giugno 2024;

Vista la delibera n. 41 dell'11 settembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Fluticrem» (fluticasone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «0,05% crema» tubo in al da 30 g - A.I.C. n. 039738012 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,13.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,81.

Nota AIFA: 88.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico, nonché a quanto previsto dall'Allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento Ordinario n. 162.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fluticrem» (fluticasone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 19 settembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A05274

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di vaccino rabbico uso umano da colture cellulari, «Rabipur».

Estratto determina AAM/PPA n. 773/2024 del 27 settembre 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *grouping* approvato dallo stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

una variazione tipo II B.II.b.1.c), modifica del sito produttivo del prodotto finito incluse modifiche minori del processo produttivo e dei controlli durante il processo;

una variazione tipo II B.II.b.2.b), modifica dei siti che effettuano i controlli di qualità e le procedure analitiche;

una variazione tipo IB B.II.c.z), modifica del fornitore degli eccipienti;

una variazione tipo II B.II.e.z), modifica del confezionamento primario del prodotto finito (modifica delle dimensioni del confezionamento primario e modifica del fornitore del flaconcino e del tappo) e conseguente modifica del paragrafo 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto come di seguito descritto.

«6.5 Natura e contenuto del contenitore

Confezione contenente:

1 flaconcino (vetro tipo *I)* di vaccino liofilo con tappo (in gomma clorobutilica o gomma bromobutilica) ….»

relativamente al medicinale RABIPUR.

Confezione: A.I.C. n. 035947035 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita di solvente sterile da 1 ml .

Codice procedura europea: DE/H/0216/002/II/0116/G.

Codice pratica: VC2/2023/703.

Titolare A.I.C.: Bavarian Nordic A/S, con sede legale e domicilio fiscale in Philip Heymans Alle 3, 2900, Hellerup, Danimarca.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05221

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di escitalopram, «Escitalopram Aurobindo Italia».

Estratto determina AAM/PPA n. 782/2024 del 27 settembre 2024

Trasferimento di titolarità: MC1/2024/543.

Cambio nome: C1B/2024/1642.

Numero procedura europea: NL/H/2514/001/IB/029/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Polarisavenue 87, 2132 JH Hoofddorp, Paesi Bassi:

medicinale: ESCITALOPRAM SUN PHARMA;

confezioni A.I.C. n.:

041647013 - «20 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 15 ml con contagocce;

041647025 - «20 mg/ml gocce orali, soluzione» 5 flaconi in vetro da 15 ml con contagocce,

alla società Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., codice fiscale 06058020964, con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe, 102, 21047 Saronno (VA), Italia.

Con variazione della denominazione del medicinale in: ESCITALOPRAM AUROBINDO ITALIA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05222

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, a base di levonorgestrel, «Kyleena», «Jaydess» e «Mirena».

Estratto determina AAM/PPA n. 784/2024 del 27 settembre 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della seguente variazione, approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente ai medicinali KYLEENA, JAYDESS e MIRENA:

tipo II, C.I.4) - Aggiornamento degli stampati per allineamento delle informazioni in merito alla possibilità di rottura del dispositivo durante la rimozione; si modificano i paragrafi 3, 4.2, 4.4, 4.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Modifiche editoriali minori.

Medicinale KYLEENA:

confezioni A.I.C. n.:

044756017 - «19,5 mg sistema a rilascio intrauterino» 1 sistema a rilascio intrauterino in blister Petg/Pe;

044756029 - «19,5 mg sistema a rilascio intrauterino» 5 sistemi a rilascio intrauterino in blister Petg/Pe.

Medicinale JAYDESS:

confezioni A.I.C. n.:

042522019 - «13,5 mg sistema a rilascio intrauterino» 1 sistema a rilascio intrauterino in blister Pteg/Pe;

042522021 - «13,5 mg sistema a rilascio intrauterino» 5 x 1 sistema a rilascio intrauterino in blister Pteg/Pe.

Medicinale MIRENA:

confezioni A.I.C. n.:

029326016 - «20 microgrammi/24 ore sistema a rilascio intrauterino» 1 sistema a rilascio intrauterino;

029326028 - «20 microgrammi/24 ore sistema a rilascio intrauterino» 5x1 sistemi a rilascio intrauterino in blister Apet/Pe, confezione multipla;

029326030 - «20 microgrammi/24 ore sistema a rilascio intrauterino» 5x1 sistemi a rilascio intrauterino in blister Petg/Pe, confezione multipla.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., codice fiscale 05849130157, con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa n. 130 - 20156 - Milano, Italia.

Procedura europea: SE/H/XXXX/WS/709.

Codice pratica: VC2/2023/525.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo deve essere redatto in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05223

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di N-acetilcisteina, «Mucofrin».

Estratto determina AAM/PPA n. 787/2024 del 27 settembre 2024

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MUCOFRIN, anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:

confezione: «300 mg/3 ml soluzione iniettabile e per nebulizzare» 10 fiale in vetro - A.I.C. n. 035597020 (base 10) 11YBQW (base 32);

principio attivo: N-acetilcisteina;

titolare A.I.C.: Maven Pharma S.r.l., codice fiscale 10901681006, con sede legale e domicilio fiscale in via Stefano Jacini n. 68 - 00191 - Roma, Italia;

codice pratica: N1B/2024/891.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05224

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ciproterone acetato, «Androcur».

Estratto determina AAM/PPA n. 783/2024 del 27 settembre 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della seguente variazione, approvata dallo stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale ANDROCUR:

tipo II, B.V.b.1 – aggiornamento del modulo di qualità destinato ad applicare le conclusioni di un procedimento di referral dell'Unione; *z)* altra variazione.

Si modificano i paragrafi 6.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, 5 del foglio illustrativo e 9 delle etichette, come di seguito descritto:

Paragrafo 6.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto,

da:

questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.
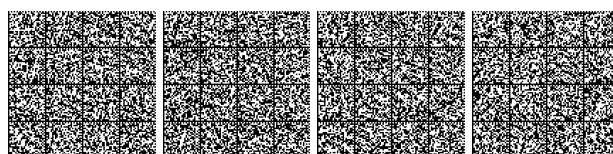
a:

questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Paragrafo 5 del foglio illustrativo,

da:

questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

a:

questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Paragrafo 9 del Confezionamento secondario,

da:

-

a:

conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Confezione A.I.C. n.:

023090032 - «300 mg/3 ml soluzione iniettabile a rilascio prolungato per uso intramuscolare» - 1 fiala 3 ml.

Titolare A.I.C.: BAYER S.p.a., codice fiscale 05849130157, con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130, 20156 Milano, Italia.

Procedura europea: NL/H/XXXX/WS/750.

Codice pratica: VC2/2023/332.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche di cui all'allegato alla presente determina.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo deve essere redatto in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05225

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di enzalutamide, «Enzalutamide Eg».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 225 del 27 settembre 2024

Procedura europea n. NL/H/5871/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ENZALUTAMIDE EG, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6 - 20136, Milano.

Confezioni:

«40 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051273011 (in base 10) 1JWR9M (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 112 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051273023 (in base 10) 1JWR9Z (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051273035 (in base 10) 1JWRBC (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051273047 (in base 10) 1JWRBR (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 56 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051273050 (in base 10) 1JWRBU (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051273062 (in base 10) 1JWRC6 (in base 32).

Principio attivo: enzalutamide.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Pharos MT Limited, HF62X Hal Far Industrial Estate, BBG 3000, Birzebbugia - Malta;

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel - Germania;

Stada Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36/2, 1190 Vienna - Austria;

Clonmel Healthcare Limited, Waterford Road E91 D768 Clonmel, Co. Tipperary - Irlanda.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo e urologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il fo-

glio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 28 maggio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05275

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di amifampridina, «Amifampridina Accord».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 230 del 27 settembre 2024

Procedura europea n. DE/H/7644/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale AMIFAMPRIDINA ACCORD, le cui caratteristiche sono riepilogate nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare, S.L.U., con sede legale e domicilio fiscale in World Trade Center, Moll De Barcelona S/N, edifici Est, 6a Planta - 08039, Barcellona, Spagna.

Confezioni:

«10 mg compresse» 100 compresse in blister Al-Pvc/Pvdc - A.I.C. n. 051121010 (in base 10) 1JS2VL (in base 32);

«10 mg compresse» 100×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Al/Pvc/Pvdc - A.I.C. n. 051121022 (in base 10) 1JS2VY (in base 32).

Principio attivo: Amifampridina.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

HBM Pharma s.r.o., Sklabinska 30 - 036 80 Martin, Slovacchia;

Delorbis Pharmaceutical Ltd., 17 Athinon street, Ergates Industrial Area - 2643 Ergates, Lefkosia, Cipro.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le: confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della' rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura:

RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista: neurologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove

che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta. fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla Data comune di rinnovo europeo (CRD) 14 marzo 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05276

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Acetilsalicilico Sandoz».

Con la determina n. aRM - 201/2024 - 1392 del 2 ottobre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sandoz S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ACIDO ACETILSALICILICO SANDOZ;

confezione: 042200067 - descrizione: «100 mg compresse gastroresistenti» 100x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PVC/AL;

confezione: 042200055 - descrizione: «100 mg compresse gastroresistenti» 50x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PVC/AL;

confezione: 042200042 - descrizione: «100 mg compresse gastroresistenti» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PVC/AL;

confezione: 042200030 - descrizione: «100 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in blister PVC/AL;

confezione: 042200028 - descrizione: «100 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse in blister PVC/AL;

confezione: 042200016 - descrizione: 100 mg compresse gastroresistenti 30 compresse in blister PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A05277

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pioglitazone Sandoz».

Con la determina n. aRM - 200/2024 - 1392 del 2 ottobre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sandoz S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: PIOGLITAZONE SANDOZ;

confezione: 040675151 - descrizione: «30 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040675148 - descrizione: «30 mg compresse» 14 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040675136 - descrizione: «30 mg compresse» 10 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040675249 - descrizione: «30 mg compresse» 196 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040675237 - descrizione: «30 mg compresse» 182 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040675225 - descrizione: «30 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040675213 - descrizione: «30 mg compresse» 98 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040675201 - descrizione: «30 mg compresse» 90 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040675199 - descrizione: «30 mg compresse» 84 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040675187 - descrizione: «30 mg compresse» 56 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040675175 - descrizione: «30 mg compresse» 50 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040675163 - descrizione: «30 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040675124 - descrizione: «15 mg compresse» 196 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040675112 - descrizione: «15 mg compresse» 182 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040675100 - descrizione: «15 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040675086 - descrizione: «15 mg compresse» 90 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040675074 - descrizione: «15 mg compresse» 84 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040675062 - descrizione: «15 mg compresse» 56 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040675098 - descrizione: «15 mg compresse» 98 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040675050 - descrizione: «15 mg compresse» 50 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040675047 - descrizione: «15 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040675035 - descrizione: «15 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040675023 - descrizione: «15 mg compresse» 14 compresse in blister AL/AL;

confezione: 040675011 - descrizione: «15 mg compresse» 10 compresse in blister AL/AL;

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A05278

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lamictal»

Estratto determina IP n. 580 del 24 settembre 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale «Lamictal» 25 mg Tabletten Zur Herstellung Einer Suspension Zum Einnehmen BZW. Kautabletten, 42 Kautabletten (3X14) dalla Germania con numero di autorizzazione 33122.01.00, intestato alla società Glaxosmithkline GMBH & CO. KG - Prinzregentenplatz 9, 81675 München Bayern - Germania e prodotto da Delpharm Poznan Spólka Akcyjna - UL. Grundwaldzka 189, 60-322 Poznan, Polonia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione: LAMICTAL «25 mg compresse masticabili/ dispersibili» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL/CARTA;

Codice A.I.C.: 049549052 (in base 10) 1H83RW(in base 32);

Forma farmaceutica: compressa masticabile/dispersibile;

Composizione: ogni compressa masticabile/dispersibile contiene:

principio attivo: 25 mg di lamotrigina;

eccipienti: carbonato di calcio, idrossipropilcellulosa a basso grado di sostituzione, silicato di magnesio e alluminio, sodio amido glicolato (Tipo *A)*, povidone K30, saccarina sodica, magnesio stearato, aroma di ribes nero.

Officine di confezionamento secondario

Kohlpharma GmbH, Im Holzhau 8, Merzig, Saarland, 66663, Germany;

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Prespack Sp.zo.o., ul. Sadowa 38. 60-185 Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Lamictal» «25 mg compresse masticabili/ dispersibili» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL/CARTA.

Codice A.I.C.: 049549052.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Lamictal» «25 mg compresse masticabili/ dispersibili» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL/CARTA;

Codice A.I.C. : 049549052;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

I lotti rilasciati dall'officina Glaxo Operations UK Limited t/a Glaxo Wellcome Operations - 980 Great West Road TW8 9GS Brentford, Middlesex, sita in UK entro il 31 dicembre 2020, e già idonei ad essere immessi sul mercato europeo, potranno essere mantenuti in commercio fino a scadenza in etichetta.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05279

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cipralex»

Estratto determina IP n. 581 del 24 settembre 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CIPRALEX «10 mg potahovanè tablety - 56 tablet» dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 30/276/02-C (codice confezione) 125183, intestato alla società H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Valby Danimarca e prodotto da H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, DK-2500 Copenhagen-Valby, Danimarca, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l., con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: CIPRALEX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente.

Codice A.I.C.: 051489019 (in base 10) 1K3B7V (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 10 mg di escitalopram (come ossalato);

eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, talco, sodio croscarmellosio e magnesio stearato;

rivestimento: ipromellosa, macrogol 400, titanio diossido (E 171).

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - (LO);

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino, 55/57 59100 - Prato (PO);

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CIPRALEX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente.

Codice A.I.C.: 051489019.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: CIPRALEX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente.

Codice A.I.C.: 051489019.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi

grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05280

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cilodex»

Estratto determina IP n. 582 del 24 settembre 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CILODEX 3 MG/ML / 1 MG/ML OHRENTROPFEN dalla Germania con numero di autorizzazione 85150.00.00, intestato alla società Infectopharm Arzneimittel Und Consilium Gmbh Von-Humboldt-STR. 1 64646 Heppenheim e prodotto da S.A. Alcon - Couvreur N.V. Rijksweg 14 B-2870 Puurs Belgio, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in Cis Di Nola Isola 1, Torre 1, Int. 120 80035 Nola NA.

Confezione: CILODEX «3 mg/ml + 1 mg/ml gocce auricolari, sospensione» 1 flacone ldpe da 5 ml - A.I.C. n. 051414011 (in base 10) 1K10ZV(in base 32).

Forma farmaceutica: gocce auricolari, sospensione.

Composizione: 1 ml di sospensione contiene:

principio attivo: 3 mg di ciprofloxacina (come cloridrato) e 1 mg di desametasone

eccipienti: benzalconio cloruro, idrossietilcellulosa, sodio acetato triidrato, acido acetico, cloruro di sodio, disodio edetato, tilossapolo, acido borico, acido cloridrico/idrossido di sodio (per la regolazione del pH), acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CILODEX «3 mg/ml + 1 mg/ml gocce auricolari, sospensione» 1 flacone lDPE da 5 ml - A.I.C. n. 051414011.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: CILODEX «3 mg/ml + 1 mg/ml gocce auricolari, sospensione» 1 flacone lDPE da 5 ml - A.I.C. n. 051414011.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel Paese dell'Unione Europea/Spazio Economico Europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05281

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Aromasin».

Estratto determina IP n. 583 del 24 settembre 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale AROMASIN 25 mg dengtos tabletes - 30 dengtu tableciu (2x15) dalla Lituania con numero di autorizzazione LT/1/2000/1224/001, intestato alla società Pfizer Europe MA EEIG Boulevard de la Plaine 17 1050 Bruxelles (Belgio) e prodotto da Pfizer Italia S.r.l., località Marino del Tronto, 63100 Ascoli Piceno (AP), Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: AROMASIN «25 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister AL-PVDC/PVC-PVDC.

Codice A.I.C.: 051334035 (in base 10) 1JYLWM (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: 25 mg di exemestane;

eccipienti: silice colloidale idrata (E551), crospovidone, ipromellosa (E464), magnesio stearato (E572), mannitolo (E421), cellulosa microcristallina (E460), carbossimetilamido sodico (tipo A), polisorbato 80 (E433), polivinile alcool, simeticone, macrogol 6000, saccarosio, magnesio carbonato leggero (E504), metile paraidrossibenzoato (E218), esteri cetilici della cera, talco, cera carnauba, alcool etilico, gomma lacca, titanio diossido (E171) e ossidi di ferro nero (E172).

Officine di confezionamento secondario:

BB Farma S.r.l. viale Europa 160, Samarate, 21017, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AROMASIN «25 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister AL-PVDC/PVC-PVDC.

Codice A.I.C.: 051334035.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AROMASIN «25 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister AL-PVDC/PVC-PVDC.

Codice A.I.C.: 051334035.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05282

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Aromasin»

Estratto determina IP n. 584 del 24 settembre 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale AROMASIN 25 mg drajeuri 30 U.P. dalla Romania con numero di autorizzazione 6157/2014/01, intestato alla società Pfizer Europe MA EEIG Boulevard de la Plaine 17 1050 Bruxelles (Belgio) e prodotto da Pfizer Italia S.r.l. 63100, Ascoli Piceno (AP), località Marino del Tronto, Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA)

Confezione: AROMASIN «25 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister PVC-PVDC/PVC-AL.

Codice A.I.C.: 051334023 (in base 10) 1JYLW7 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione:

ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: 25 mg di exemestane;

eccipienti: nucleo: silice colloidale anidra, crospovidone, ipromellosa, magnesio stearato, mannitolo, cellulosa microcristallina, carbossimetilamido sodico (tipo A), polisorbato 80;

rivestimento della compressa: ipromellosa, polivinile alcool, simeticone, macrogol 6000, saccarosio, magnesio carbonato, titanio diossido (E171), metile paraidrossibenzoato (E218), esteri cetilici della cera, talco, cera carnauba;

inchiostro di stampa: alcool etilico, gomma lacca, titanio diossido (E171) e ossido di ferro nero (E172).

Officine di confezionamento secondario:

BB Farma S.r.l. viale Europa n. 160, Samarate, 21017, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AROMASIN «25 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister PVC-PVDC/PVC-AL.

Codice A.I.C.: 051334023.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AROMASIN «25 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister PVC-PVDC/PVC-AL.

Codice A.I.C.: 051334023.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05283

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox»

Estratto determina IP n. 575 del 24 settembre 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale STILNOX 10 mg comprimate filmate 14 comprimate dalla Romania con numero di autorizzazione 1344/2009/04, intestato alla società Sanofi Romania S.r.l. Str. Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea B, Etajele 8-9 Sector 2, Bucuresti România e prodotto da Sanofi Winthrop Industrie 30-36 Gustave Eiffel - 37100 Tours, Francia e da Chinoin Private CO. LTD. Levai Utca 5, 2112 Veresegyhaz, Ungheria, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli.

Confezione: «Stilnox» - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC-AL.

Codice A.I.C.: 047112053 (in base 10) 1DXRVP (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: 10 mg di Zolpidem tartrato;

eccipienti: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; ipromellosa; carbossimetilamido sodico (tipo *A)*; magnesio stearato. Rivestimento della compressa: ipromellosa; titanio diossido (E171); macrogol 400.

Modificare il paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito riportato:

descrizione dell'aspetto di «Stilnox» e contenuto della confezione.

«Stilnox» si presenta in forma di compresse rivestite con film in blister PVC/AL.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - (LO);

Gxo Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

Medezin Sp. z o.o. UI. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów tódzki, 95-050, Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Stilnox» - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC-AL - codice A.I.C.: 047112053.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Stilnox» - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC-AL - codice A.I.C.: 047112053.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato

e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05284

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pevaryl»

Estratto determina IP n. 577 del 24 settembre 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale PEVARYL 1% creme - tube de 30 g dalla Francia con numero di autorizzazione 34009 318 522 47, intestato alla società Karo Pharma AB -Box 16184 103 24 Stockholm, Svezia e prodotto da Lusomedicamenta - Sociedade Tecnica Farmaceutica SA - Estrada Consiglieri Pedroso, 69 B Queluz De Baixo 2730-055 Barcarena Portogallo, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: «Pevaryl» - «1% crema» tubo da 30 g - codice A.I.C.: 039340031 (in base 10) 15JKZZ (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: econazolo nitrato 1 g;

eccipienti: stearati di glicole etilenico e di macrogol 300 e 1500 (Tefose 63); gliceridi poliglicolizzati insaturi (Labrafil M 1944 *CS)*; paraffina liquida; butilidrossianisolo (E320); acido benzoico; acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Gxo Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Kohlpharma GmbH, Im Holzhau 8, Merzig, Saarland - 66663, Germany;

Prespack Sp.zo.o., ul. Sadowa 38. 60-185 Polonia;

Prespack sp.zo.o - Grzybowa, 8C - 62-081 Wysogotowo (Poland);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - (LO);

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Pevaryl» - «1% crema» tubo da 30 g - codice A.I.C.: 039340031 - classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Pevaryl» - «1% crema» tubo da 30 g - codice A.I.C.: 039340031 - SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati; come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05285

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Domanda di registrazione dell'indicazione geografica protetta «Castagna del Partenio» e pubblicazione del disciplinare di produzione.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la registrazione del nome «Castagna del Partenio» come indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024, presentata dal Comitato promotore per la registrazione della indicazione geografica protetta «Castagna del Partenio», acquisito il parere favorevole della Regione Campania e a seguito della riunione di pubblico accertamento tenutasi il giorno 18 settembre 2024, nel Comune di Summonte (AV), provvede come previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla domanda di registrazione, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo pec: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti, pena irricevibilità nonché, se con adeguata documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 46 e all'art. 49, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2024/1143;

Dimostrano che la registrazione del nome proposto è contraria all'art. 48, paragrafo 1 e 2, all'art. 29 paragrafo 1 e 2 e all'art. 30 del regolamento (UE) n. 2024/1143;

Dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 15 paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2024/1143;

Forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico.

Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguirà la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta domanda di registrazione alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la già menzionata domanda sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 10, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 2024/1143, ai competenti organi unionali.

ALLEGATO

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta (IGP) «Castagna del Partenio»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Castagna del Partenio» è riservata ai frutti allo stato fresco, essiccati in guscio tostati e reidratati, essiccati sgusciati interi, pelati interi cotti a vapore, pelati interi, della specie *Castanea sativa* Mill. (castagno europeo) che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 2024/1143 e dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Castagna del Partenio» è riservata ai frutti delle seguenti varietà tipiche locali coltivate nella zona geografica di cui all'art. 3: Bionda (o Ionna) di Mercogliano (o del Partenio), Castagna di Summonte, Rossa di San Mango, Santimango (o Santomango), Marrone di Cervinara, Marrone di Pannarano, Marrone di Monteforte Irpino (o Montefortese), Marroncino di S. Martino, Santucosimo (o Santo Cosimo) di Arpaise.

All'atto dell'immissione al consumo il prodotto deve rispondere alle caratteristiche di seguito riportate:

a) castagne allo stato fresco:

frutto: di forma asimmetrica tendenzialmente globosa;

pezzatura: non più di 120 frutti per kg di prodotto fresco selezionato o calibrato;

pericarpo: di colore castano bruno, tendenzialmente rossastro, con strie scure generalmente poco evidenti, di spessore sottile e di consistenza tenace, facilmente distaccabile dall'episperma;

seme: di colore bianco latteo, con consistenza dura, tessitura porosa, di sapore dolce;

episperma: sottile, di colore marrone chiaro, poco approfondito nel seme, mediamente aderente, facilmente distaccabile alla pelatura;

composizione chimica della parte commestibile: - acqua: 51 - 56 g/100 g;

proteine: 2,8 - 3,2 g/100 g;

lipidi: 1,8 - 2,2 g/100 g;

glucidi totali: maggiori di 40 g/100 g;

di cui zuccheri solubili: maggiori di 9 g/100 g.

Circa la presenza di frutti bacati, deformati, ammuffiti, raggrinziti valgono i limiti di tolleranza di cui alle norme generali di commercializzazione degli ortofrutticoli freschi e trasformati (Allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 543/2011) e successive modificazioni ed integrazioni.

Il prodotto deve essere immune da infestazione attiva di qualsiasi natura. A partire dalle castagne allo stato fresco possono essere ottenute:

b) castagne essiccate in guscio, tostate e reidratate:

di forma asimmetrica, tendenzialmente globosa, consistenza morbida, sapore del frutto sbucciato particolarmente dolce;

calibratura: non più di 90 frutti per kg;

umidità del frutto interno: dal 15 al 20%;

resa in secco del prodotto in guscio: non superiore al 60% in peso;

pericarpo: di spessore sottile e consistenza tenace, facilmente distaccabile dal frutto.

Circa la presenza di frutti bacati, deformati, ammuffiti, raggrinziti valgono i limiti di tolleranza di cui alle norme generali di commercializzazione degli ortofrutticoli freschi e trasformati (Allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 543/2011) e successive modificazioni ed integrazioni.

Il prodotto deve essere immune da infestazione attiva di qualsiasi natura.

c) castagne essiccate sgusciate intere:

di forma globosa, consistenza croccante, sapore dolce;

calibratura: non più di 300 frutti per kg;

umidità nel frutto secco intero: non superiore al 15 %;

resa in secco prodotto sgusciato: non superiore al 45% in peso.

Circa la presenza di frutti bacati, deformati, ammuffiti, raggrinziti valgono i limiti di tolleranza di cui alle norme generali di commercializzazione degli ortofrutticoli freschi e trasformati (Allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 543/2011) e successive modificazioni ed integrazioni.

Il prodotto deve essere immune da infestazione attiva di qualsiasi natura.

d) castagne pelate intere:

di forma globosa, consistenza tendenzialmente elastica, sapore dolce;

calibratura: non più di 200 frutti per kg;

presenza di episperma sui frutti: non più del 3%;

presenza di frutti bruciati: non più del 5%.

e) castagne pelate intere cotte a vapore:

di forma globosa, consistenza morbida, sapore dolce;

calibratura: non più di 200 frutti per kg;

presenza di episperma sui frutti: non più del 3%;

presenza di frutti bruciati: non più del 5%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della I.G.P. «Castagna del Partenio», di cui al presente disciplinare, comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di: Avella, Cervinara, Mercogliano, Monteforte Irpino, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d'Alpinolo, Pietrastornina, Quadrelle, Roccabascerana, Rotondi, Sant'Angelo a Scala, San Martino Valle Caudina, Sirignano, Sperone, Summonte ricadenti nella Provincia di Avellino; Arpaia, Arpaise, Forchia, Pannarano, Paolisi, ricadenti nella Provincia di Benevento; Arienzo, ricadente nella Provincia di Caserta; Roccarainola, ricadente nella Provincia di Napoli.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Le condizioni ed i sistemi di coltivazione dei castagneti da frutto destinati alla produzione della I.G.P. «Castagna del Partenio» devono essere quelli tradizionali della zona, e comunque atti a conferire al prodotto che ne deriva, le specifiche caratteristiche qualitative di cui all'art. 2.

Per quanto riguarda la tecnica colturale da adottare, essa è la seguente:

Il portinnesto è il «franco» da seme. Possono essere utilizzati anche i soggetti selvatici nati spontaneamente nei boschi dell'area geografica di cui all'art. 3. Le tecniche di innesto da utilizzare sono quelle «a zufolo», «a spacco», «a triangolo», «a gemma» e «a corona».

Nei nuovi impianti, dopo la preparazione della parcella, i lavori preparatori e complementari e la concimazione di fondo, le piante vanno distribuite secondo una disposizione geometrica che preveda la costituzione di filari paralleli fra loro e di interfilari che consentano il transito delle macchine.

I sesti devono essere del tipo a quadrato, a rettangolo o a quinconce purché non si superino le 200 piante ad ettaro. Tale densità per ettaro va rispettata anche nei lavori di diradamento o infittimento di castagneti da frutto già esistenti.

Le forme di allevamento utilizzate negli impianti già esistenti e da utilizzare anche per gli impianti ex-novo sono del tipo a volume semilibero (vaso). La potatura di produzione deve essere eseguita razionalmente in modo da assicurare la migliore qualità del prodotto ed al fine di evitare l'invecchiamento precoce della pianta. Sulle piante di castagno vetuste e in stato di abbandono, su cui abbondano rami vecchi e secchi, si deve effettuare una potatura più intensa, tale da stimolare un ringiovanimento della pianta, con la emissione di nuovi rami.

Le lavorazioni del suolo successive all'impianto non si effettuano, al fine di favorire lo sviluppo di una sufficiente cotica erbosa. Vanno però realizzate e manutenute efficienti opere di sistemazione idraulico forestale necessarie alla regimazione delle acque, tra cui le lunette e i gradoni.

Per la pulitura del sottobosco non è ammesso il diserbo chimico, ma solo quello meccanico o fisico.

Raccolta: le castagne vengono raccolte a terra dopo la loro naturale caduta dalle piante; sono ammessi mezzi meccanici agevolatori a condizione che non alterino le caratteristiche qualitative fissate dal presente disciplinare. Essa inizia il 20 settembre di ogni anno e termina entro il 10 novembre. La produzione unitaria massima di frutti è fissata in 5 tonnellate ad ettaro.

Operazioni di *post*-raccolta e conservazione:

a) castagne allo stato fresco:

Dopo la raccolta, le castagne sono sottoposte alle operazioni di cernita e calibratura, aventi lo scopo di eliminare i frutti non idonei al mercato del fresco e gli eventuali corpi estranei (pietre, foglie, ecc.); dette operazioni sono eseguite manualmente o con idonee calibratrici meccaniche od anche con selezionatrici ottiche/digitali, rispettando sempre l'integrità del prodotto.

Successivamente esse possono essere assoggettate ad uno o più dei seguenti processi, al fine di garantire la commercializzazione di un prodotto qualitativamente migliore e per garantire un periodo di tempo più lungo di conservazione:

sanificazione mediante termoidroterapia, consistente nell'immergere le castagne in vasche contenenti acqua alla temperatura di 40° - 50° per circa 35 - 50 minuti;

curatura o idroterapia, consistente nel tenere immerse le castagne in vasche contenenti acqua a temperatura ambiente per un periodo massimo di 8 giorni.

Asciugatura: dopo l'utilizzazione di uno qualunque dei due suddetti processi, le castagne vengono asciugate attraverso continui travasi in grossi contenitori in legno, acciaio o plastica. Tale operazione può essere eseguita anche con l'ausilio di essiccatoi a ventilazione forzata.

La successiva conservazione dei frutti può essere attuata:

con refrigerazione in celle frigorifero in atmosfera normale, a temperatura compresa tra 0 e 2°C e umidità relativa del 90-95%;

con refrigerazione in atmosfera controllata;

mediante trattamento di sanificazione con immissione di ozono nell'aria dei locali di deposito delle castagne.

b) castagne essiccate in guscio, tostate e reidratate:

Le castagne in guscio vengono prima essiccate secondo la tradizionale tecnica locale, su graticci, a fuoco lento e continuo, alimentato da legna di qualunque essenza, o attraverso essiccatoi ad aria; successivamente esse vengono tostate, utilizzando forni funzionanti con resistenze elettriche o pompe erogatrici di calore, ed infine reidratate, bagnandole per almeno una settimana per renderle morbide, fino a conseguire un'umidità del frutto interno del 15-20%.

c) castagne essiccate sgusciate intere:

Dopo aver subito l'essiccazione, ottenuta attraverso uno dei metodi descritti alla lettera *b)*, le castagne in guscio vengono liberate dell'epicarpo e dell'episperma manualmente, o anche meccanicamente per mezzo di sgusciatrici purché in quest'ultimo caso venga salvaguardata l'integrità e la qualità del frutto.

d) castagne pelate intere:

La pelatura delle castagne può avvenire con i metodi a vapore o con la tecnica a fuoco, detta anche *brulage*.

Le castagne pelate intere possono essere conservate attraverso surgelazione in tunnel specifici a temperature di -50° e poste successivamente in celle a temperature di -18/-20°C per un periodo fino a 24 mesi;

e) castagne pelate intere cotte a vapore:

Le castagne pelate intere sopra descritte, anche se surgelate, possono essere successivamente cotte a vapore in autoclave.

Al fine di consentire un'agricoltura ecosostenibile, orientata verso la tutela della salute dell'uomo e la salvaguardia dell'ambiente, l'irrigazione, la concimazione e la difesa fitosanitaria devono essere effettuate nel rispetto dei disciplinari di produzione integrata approvati dalla Regione Campania.

Art. 6.

Legame con la zona geografica

La richiesta di riconoscimento della denominazione «Castagna del Partenio» si basa sulla sua reputazione e su alcune caratteristiche distintive qualitative dei frutti immessi al consumo o destinati alla trasformazione.

Caratteristiche qualitative distintive: le caratteristiche pedologiche e climatiche del territorio permettono ai castagneti da frutto di vegetare nelle migliori condizioni che contribuiscono a conferire al prodotto quelle qualità organolettiche tipiche che contraddistinguono le castagne del Partenio, facendole apprezzare, non solo sul mercato del fresco ma anche dalle industrie dolciarie di trasformazione, che per tali motivi, e per la concomitante presenza del nocciolo, sono andate insediandosi, nel corso dei decenni, nella zona, dando luogo ad un importante e significativo polo dolciario.

La zona di produzione della «Castagna del Partenio» comprende ventidue comuni ricadenti nel complesso montuoso del Partenio che fa parte del versante campano dell'Appennino meridionale che per la sua posizione, tocca praticamente le cinque province della Campania e per la vicinanza dal mare esercita una fondamentale funzione di separazione tra aree di insediamento antropico diverse.

Il Partenio, per le sue caratteristiche pedoclimatiche, è un territorio particolarmente vocato alla castanicoltura da frutto. La piovosità registrata è una delle più alte del territorio nazionale, la temperatura media oscilla tra i 18-26° nel mese di luglio, e di 0 e -3° nel mese di gennaio, con oscillazioni che dipendono dall'altitudine, senza dimenticare la relativa vicinanza del mare. Per quanto riguarda le caratteristiche dei suoli, l'areale di coltivazione della «Castagna del Partenio» è caratterizzato da un substrato di calcari del mesozoico, su di cui compaiono ampie ed a volte profonde stratificazioni di materiale sciolto, incoerente come tufi, ceneri, derivanti dalle antiche e recenti eruzioni dei vulcani campani ed in particolare del Vesuvio. Questi peculiari elementi naturali, unitamente alla secolare e tradizionale opera dell'uomo, alle sue capacità, alla sua continua ricerca e messa in atto di tecniche adeguate e migliorative, hanno contribuito a creare una vera «cultura» del castagno nella zona di produzione.

La «Castagna del Partenio», per i motivi anzidetti, presenta caratteristiche qualitative che la fanno distinguere da altre castagne, caratteri che sono soprattutto la dolcezza dei frutti, la loro facile pelabilità, ma anche una tessitura porosa (intesa come buona capacità di assorbimento dell'acqua per l'alta presenza di spazi vuoti nel frutto), caratteristiche richieste particolarmente dall'industria dolciaria locale (in Irpinia risiede il polo industriale legato al castagno più importante d'Europa), in particolare per la produzione dei marron glacè e della castagna del prete, una castagna essiccata, tostata e reidratata, che secondo alcuni storici ha trovato nel Partenio il suo luogo di nascita.

Le sue caratteristiche distintive di dolcezza, porosità e facile pelabilità dei frutti, descritte nell'art. 2, sono state confermate da analisi chimico-fisiche rilasciate dal CNR Istituto di scienze dell'alimentazione, che ha sede ad Avellino, e da un confronto con altre determinazioni analitiche di altri prodotti analoghi di diversa provenienza.

Notorietà nel passato e nel presente della denominazione: la zona geografica dell'IGP e la stessa castanicoltura sono da secoli fortemente condizionate dalla presenza dell'Abbazia di Montevergine. Posta sulla sommità del Partenio e costruita nel IX secolo da San Guglielmo da Vercelli, da secoli è meta di pellegrini e turisti provenienti da tutto il mondo. Furono proprio i benedettini, che dimoravano nell'abbazia, infatti, ad avviare l'attività di coltivazione del castagno nella zona. Essi possedevano grandi proprietà fondiarie, agricole e forestali e per provvedere alla gestione ed al miglioramento dei propri beni fondiari, in particolare dei castagneti, ospitavano valentissimi agronomi, tra i migliori del tempo, che scoprirono e diffusero in tutta la Campania i migliori «inserti», corrispondenti alle migliori varietà ancestrali dell'intera Irpinia e del Partenio in particolare.

Nei secoli successivi si andò sviluppando, nell'area, una vera e propria «civiltà del castagno», ricca di usi, tradizioni, norme giuridiche, statuti comunali, tecniche agronomiche, controllo dei boschi e del territorio, tutto fatto con lo scopo di proteggere e valorizzare questa preziosa pianta, che si presentava come la principale, spesso, unica fonte di sostentamento della popolazione montana. Lo sfruttamento del castagno e del suo frutto divenne così, nel corso del tempo, l'asse economico primario per ogni famiglia della

zona, come testimoniano contratti e testamenti in cui si accenna alla vendita o donazione di una selva, o a un taglio di castagno che poi veniva utilizzato nella costruzione dei palazzi e delle navi del Regno di Napoli.

All'importante pellegrinaggio di Montevergine, tantissimi storici, scrittori e poeti, anche di chiara fama, hanno dedicato opere e scritture nel corso dei secoli fino ai nostri giorni, perchè affascinati dai riti popolani che prevedono la scalata impervia del monte sacro. Le loro testimonianze non solo sono un inno alla devozione popolare ma anche un'attestazione inequivocabile della bellezza dei luoghi e della maestosa presenza dei castagneti attraversati nella scalata del Partenio.

A partire dal dopoguerra, nei paesi e villaggi rurali del Partenio, la ricorrenza della raccolta delle castagne era ed è celebrata da Sagre e feste autunnali, della durata di un paio di giorni. Spesso erano un motivo di orgoglio e di competizione tra comuni e contrade su chi organizzava meglio i luoghi, i temi, le luci, oltre a chi poteva presentare le castagne più belle. Tra le Sagre che tuttora si celebrano, si citano quelle di Cervinara, Summonte, Pannarano, Arpaise, Avella, Monteforte Irpino e Ospedaletto d'Alpinolo.

La denominazione «Castagna del Partenio» è presente ed utilizzata, da tempo immemorabile, non solo nei reperti storici e di archivio presenti nelle biblioteche locali, del parco e dei comuni del comprensorio, ma anche nei convegni scientifici, negli articoli tecnici, nei testi promozionali, negli atti della Regione Campania, nelle insegne stradali della zona. Oggi, con le nuove tecnologie digitali, è possibile conoscere sulla rete *web* tutto su questo prodotto: la sua storia, le sue peculiarità, il suo utilizzo in cucina, come e dove poterlo acquistare. *Magazine*, *network* e testate nazionali specializzate nel settore dell'ortofrutta, *blog* di cucina e media vari dedicano sempre più spesso servizi televisivi, articoli sul prodotto ed interviste agli operatori della filiera.

Un'indagine svolta dall'assessorato agricoltura della Regione Campania nel 1980 sulle filiere del castagno, noce e nocciolo, presentata ad un convegno nazionale nello stesso anno, evidenzia la presenza, tra le varietà censite in Provincia di Avellino, anche del gruppo varietale della «Castagna del Partenio», con un peso percentuale del 15% sul totale castanicolo provinciale. Il prof. Giorgio Grassi, direttore dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura e consulente tecnico scientifico del Ministero dell'agricoltura nel settore castanicolo, indica, in uno studio presentato al Convegno nazionale sul castagno a Cuneo (1990) tra le varietà di maggiore commercio e lavorazione, il gruppo varietale che compone la «Castagna del Partenio».

La denominazione ha ormai un uso consolidato anche nel commercio da parte degli operatori della filiera, come dimostrano le etichette utilizzate sul prodotto esitato e le fatture commerciali, datate e recenti. Primarie aziende dolciarie del polo industriale irpino, che è il primo polo castanicolo europeo, attestano di apprezzare particolarmente le castagne del Partenio, per le loro ottime caratteristiche qualitative in quanto a dolcezza, pelabilità e porosità, superiori ad altre castagne campane ed estere.

Oggi l'area del Partenio è diventata, già da diversi anni, un polo produttivo tra i più importanti a livello regionale ma anche nazionale, per quello che riguarda il mercato delle castagne fresche e trasformate.

Art. 7.

Controllo

La verifica del rispetto del disciplinare dell'IGP «Castagna del Partenio», come richiesto dall'art. 39 del Reg. UE n. 1143/2024, è effettuata dal Dipartimento qualità agroalimentare (DQA), con sede in via G. Tomassetti n. 9 - 00161 Roma, pec: affarigenerali@pec.dqacertificazioni.it - email: info@dqacertificazioni.it - tel: 06 85451246.

Art. 8.

Etichettatura e confezionamento

Sulle confezioni di vendita le etichette dovranno riportare a caratteri di stampa, chiari e leggibili: il simbolo europeo dell'IGP la denominazione «Castagna del Partenio», seguita dall'indicazione geografica protetta (o dal suo acronimo IGP) e il logotipo di cui al presente articolo.

All'indicazione geografica protetta «Castagna del Partenio», è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». Sono ammessi riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l'operato delle imprese produttrici, quali: «il nome della *cultivar* utilizzata» o «prodotto raccolto a mano». È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. L'uso di altre indicazioni geografiche è vietato.

Dovranno inoltre essere indicati: nome, ragione sociale e indirizzo del produttore e del confezionatore e tutti gli elementi previsti dalla normativa corrente.

Norme specifiche in materia di confezionamento:

confezionamento prodotto fresco: il prodotto deve essere posto in vendita in contenitori con capienza da un minimo di 250 g fino ad un massimo di 25 kg, realizzati con materiale consentito dalle normative nazionali e comunitarie;

confezionamento prodotto essiccato in guscio, tostato e reidratato: le castagne essiccate in guscio e quelle essiccate, tostate e reidratate vanno commercializzate in confezioni, consentite dalle normative nazionali e comunitarie, contenenti una quantità di prodotto variabile da un minimo di 50 g ad un massimo di 25 Kg;

confezionamento prodotto essiccato sgusciato: le castagne essiccate sgusciate vanno commercializzate in confezioni, consentite dalle normative nazionali e comunitarie, contenenti una quantità di prodotto variabile da un minimo di 50 g ad un massimo di 25 Kg;

confezionamento prodotto pelato intero e pelato intero cotto a vapore: le tipologie di confezionamento per le castagne pelate intere ed anche di quelle cotte a vapore sono quelle ammesse dalla normativa vigente per tale prodotto, a condizione che non ne vengano alterate le caratteristiche di qualità di cui all'art. 2. Non è ammessa la presenza di corpi estranei di qualsiasi natura;

È ammesso il confezionamento «sottovuoto» con «atmosfera protettiva» e del prodotto surgelato. In tutti i casi le confezioni dovranno essere sigillate in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.

Logotipo:

Il logo è di forma circolare, composto da un anello esterno di colore marrone con codice CMYK (C: 18, M: 100, Y: 94, K: 72), con un'alta concentrazione di magenta, dove al suo interno si trova la scritta «CASTAGNA DEL PARTENIO» nella parte superiore a semicerchio di colore bianco con codice CMYK (C: 0, M: 0, Y: 0, K: 0), e nella parte inferiore, sempre a semicerchio e di colore bianco, si trova l'acronimo «I.G.P.», ed il *font* utilizzato per entrambe le scritte è «TITANIA MF».

All'interno dell'anello esterno si trova sullo sfondo una montagna di cui il riempimento è di colore marrone con codice CMYK (C: 18, M: 100, Y: 94, K: 72) con tre cime disegnate (che richiamano la conformazione del complesso montuoso del Partenio presente anche negli stemmi di alcuni comuni dell'area), e delineata in maniera irregolare da una linea di contorno di colore giallo/oro con codice CMYK (C: 18, M: 100, Y: 94, K: 72). In sovrapposizione alla montagna è disegnata una castagna inclinata di 44° verso sinistra di colore bianco con codice CMYK (C: 0, M: 0, Y: 0, K: 0), con la all'interno cinque linee curve di colore marrone con codice CMYK (C: 18, M: 100, Y: 94, K: 72).

24A05170
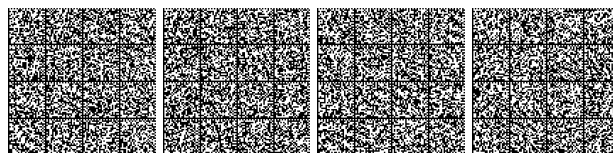
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 settembre 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1119
Yen	159,58
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,098
Corona danese	7,4581
Lira Sterlina	0,83518
Fiorino ungherese	394,68
Zloty polacco	4,275
Nuovo leu romeno	4,9742
Corona svedese	11,362
Franco svizzero	0,9448
Corona islandese	151,7
Corona norvegese	11,686
Rublo russo	-
Lira turca	37,9745
Dollaro australiano	1,6274
Real brasiliano	6,1976
Dollaro canadese	1,5065
Yuan cinese	7,8438
Dollaro di Hong Kong	8,6576
Rupia indonesiana	16886,09
Shekel israeliano	4,201
Rupia indiana	92,8955
Won sudcoreano	1486,62
Peso messicano	21,5915
Ringgit malese	4,6733
Dollaro neozelandese	1,777
Peso filippino	62,3
Dollaro di Singapore	1,4357
Baht tailandese	36,654
Rand sudafricano	19,3253

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A05288

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 settembre 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1133
Yen	160,14
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,155
Corona danese	7,4571
Lira Sterlina	0,8322
Fiorino ungherese	394,7
Zloty polacco	4,2665
Nuovo leu romeno	4,9756
Corona svedese	11,2935
Franco svizzero	0,9439
Corona islandese	151,7
Corona norvegese	11,612
Rublo russo	-
Lira turca	38,0064
Dollaro australiano	1,6237
Real brasiliano	6,137
Dollaro canadese	1,5033
Yuan cinese	7,829
Dollaro di Hong Kong	8,6668
Rupia indonesiana	16896,39
Shekel israeliano	4,1947
Rupia indiana	93,151
Won sudcoreano	1485,87
Peso messicano	21,5748
Ringgit malese	4,6246
Dollaro neozelandese	1,7707
Peso filippino	62,601
Dollaro di Singapore	1,4341
Baht tailandese	36,569
Rand sudafricano	19,2869

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A05289
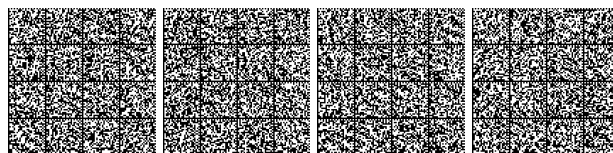
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 settembre 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1194
Yen	161,49
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,123
Corona danese	7,4575
Lira Sterlina	0,83653
Fiorino ungherese	395,03
Zloty polacco	4,2643
Nuovo leu romeno	4,976
Corona svedese	11,311
Franco svizzero	0,9495
Corona islandese	150,5
Corona norvegese	11,684
Rublo russo	-
Lira turca	38,209
Dollaro australiano	1,6276
Real brasiliano	6,1104
Dollaro canadese	1,5044
Yuan cinese	7,8692
Dollaro di Hong Kong	8,716
Rupia indonesiana	16922,87
Shekel israeliano	4,205
Rupia indiana	93,575
Won sudcoreano	1489,46
Peso messicano	21,7426
Ringgit malese	4,6242
Dollaro neozelandese	1,7725
Peso filippino	62,609
Dollaro di Singapore	1,4378
Baht tailandese	36,599
Rand sudafricano	19,1932

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A05290

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 settembre 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1155
Yen	160,78
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,159
Corona danese	7,4572
Lira Sterlina	0,83428
Fiorino ungherese	395,95
Zloty polacco	4,271
Nuovo leu romeno	4,9759
Corona svedese	11,3
Franco svizzero	0,9452
Corona islandese	150,5
Corona norvegese	11,7865
Rublo russo	-
Lira turca	38,1022
Dollaro australiano	1,6217
Real brasiliano	6,0372
Dollaro canadese	1,5025
Yuan cinese	7,8213
Dollaro di Hong Kong	8,6773
Rupia indonesiana	16878,63
Shekel israeliano	4,1132
Rupia indiana	93,297
Won sudcoreano	1478,62
Peso messicano	21,8299
Ringgit malese	4,6237
Dollaro neozelandese	1,7691
Peso filippino	62,423
Dollaro di Singapore	1,4328
Baht tailandese	36,215
Rand sudafricano	19,238

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A05291
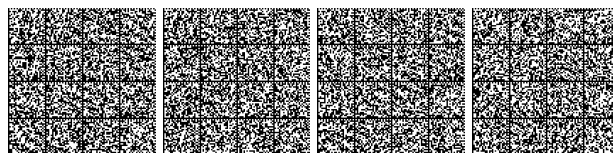
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 settembre 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1158
Yen	159,63
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,158
Corona danese	7,457
Lira Sterlina	0,83338
Fiorino ungherese	396,95
Zloty polacco	4,2738
Nuovo leu romeno	4,9764
Corona svedese	11,273
Franco svizzero	0,942
Corona islandese	150,7
Corona norvegese	11,7575
Rublo russo	-
Lira turca	38,1336
Dollaro australiano	1,618
Real brasiliano	6,0668
Dollaro canadese	1,5036
Yuan cinese	7,823
Dollaro di Hong Kong	8,6737
Rupia indonesiana	16859,24
Shekel israeliano	4,1296
Rupia indiana	93,384
Won sudcoreano	1462,76
Peso messicano	21,8374
Ringgit malese	4,6027
Dollaro neozelandese	1,7649
Peso filippino	62,591
Dollaro di Singapore	1,4305
Baht tailandese	36,135
Rand sudafricano	19,1092

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A05292

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 settembre 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1196
Yen	159,82
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,184
Corona danese	7,456
Lira Sterlina	0,83543
Fiorino ungherese	396,88
Zloty polacco	4,2788
Nuovo leu romeno	4,9753
Corona svedese	11,3
Franco svizzero	0,9439
Corona islandese	150,7
Corona norvegese	11,7645
Rublo russo	-
Lira turca	38,2693
Dollaro australiano	1,6166
Real brasiliano	6,0504
Dollaro canadese	1,5133
Yuan cinese	7,8511
Dollaro di Hong Kong	8,6933
Rupia indonesiana	16975,88
Shekel israeliano	4,1491
Rupia indiana	93,813
Won sudcoreano	1469,11
Peso messicano	21,9842
Ringgit malese	4,6167
Dollaro neozelandese	1,7616
Peso filippino	62,74
Dollaro di Singapore	1,4342
Baht tailandese	36,107
Rand sudafricano	19,2258

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A05293
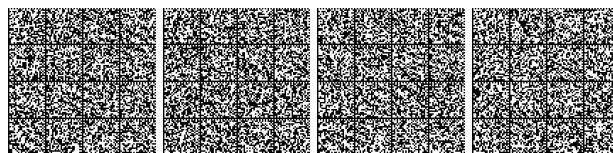
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione del regolamento unico della previdenza forense nel testo modificato dalla delibera n. 13, adottata dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, in data 23 maggio 2024.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0011063/AVV-L-205 del 27 settembre 2024 è stato approvato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il testo del regolamento unico della previdenza forense come modificato dalla delibera n. 13 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa forense in data 23 maggio 2024.

24A05286

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO

Ordinanza n. 6 del 3 ottobre 2024 - Affidamento diretto del servizio di consulenza giuridica finalizzato al supporto nella procedura di gara per il «Sistema e fornitura del materiale rotabile» nell'ambito della realizzazione della Linea 2 della metropolitana automatica di Torino. Progetto contrassegnato dal CUP C71F20000020005. CIG B30F877CA9 - CPV: 79111000-5 Servizi di consulenza giuridica - NUTS: ITC11.

Con ordinanza n. 6 del 3 ottobre 2024 del commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, è stato affidato alla prof.ssa avv. Sara Valaguzza, C.F. VLGSRA77B56H910G, in qualità di titolare dello studio legale Valaguzza, p.iva/cf: 05617660963, con sede in Milano - piazza Duse n. 1 - il servizio di consulenza giuridica finalizzato al supporto nella procedura di gara per il «Sistema e fornitura del materiale rotabile» nell'ambito della realizzazione della Linea 2 della Metropolitana automatica di Torino (progetto contrassegnato dal CUP C71F20000020005), ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 art. 50, comma 1, lettera *b)*, per un importo massimo complessivo di euro 139.000,00 comprensivo di oneri previdenziali, e oltre IVA.

L'ordinanza è pubblicata in versione integrale sul sito web di Infra.To al link https://infrato.it/provvedimenti-commissario-metro2/ e sulla piattaforma di gestione telematica «Tutto gare», cui si rimanda.

24A05287

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-238) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
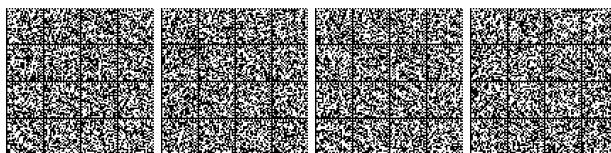
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C